



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

Settore Ricerca  
Ufficio Dottorati ed Assegni di Ricerca

Decreto n. 404

**IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con D.R. n. 661 del 26 luglio 2018;
- VISTA** la legge 3 luglio 1998, n. 210: "Norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori Universitari di ruolo", ed in particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
- VISTO** l'art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha modificato l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul dottorato di ricerca
- VISTO** il D.M. 14.12.2021 n. 226 "Regolamento recante modalità' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06.05.2013;
- VISTO** il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con D.R. n. 326 del 13.05.2022 e s.m.i.;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 16.04.2025 e del 29.04.2025;

**DECRETA**

**Art. 1**

Il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 326 del 13.05.2022 e s.m.i., è modificato.

**Art. 2**


Il testo modificato del Regolamento predetto, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sostituisce quello emanato con D.R. n. 326 del 13.05.2022 e s.m.i. ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo di Ateneo

**Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Ateneo.**

Cassino, **23 MAG. 2025**

**IL RETTORE**  
**Prof. Marco DELL'ISOLA**

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Carla Manzo







## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

### **Titolo I – Ambito di applicazione**

Art. 1 – Finalità

### **Titolo II – Istituzione, attivazione e valutazione dei Corsi di dottorato**

Art. 2 – Istituzione dei Corsi

Art. 3 – Accreditemento dei Corsi

Art. 4 – Attivazione dei Corsi già accreditati

Art. 5 – Risorse finanziarie

Art. 6 – Valutazione dei Corsi

### **Titolo III - Organi e Regolamenti dei Corsi**

Art. 7 – Organi dei Corsi

Art. 8 – Il Collegio e il Supervisore

Art. 9 – Il Coordinatore

Art. 10 – Regolamenti dei Corsi

### **Titolo IV. Scuola dottorale di Ateneo**

Art. 11 - Scuola dottorale di Ateneo

### **Titolo V – Requisiti e modalità di accesso**

Art. 12 – Requisiti di accesso

Art. 13 – Bando di selezione e modalità di partecipazione

Art. 14 – Commissioni esaminatrici per l'accesso ai Corsi

Art. 15 – Prove di selezione

Art. 16 – Graduatorie di merito e procedure di ammissione

Art. 17 - Ammissione in sovrannumero

Art. 18 – Tasse e contributi di iscrizione

### **Titolo VI – Sostegno finanziario**

Art. 19 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

### **Titolo VII – Norme relative allo *status* di dottorando**

Art. 20 – Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 21 – Attività compatibili con i Corsi

Art. 22 – Incompatibilità e divieto di cumulo

Art. 23 – Sospensione, esclusione e rinuncia agli studi

Art. 24 – Proprietà dei risultati della ricerca e confidenzialità

### **Titolo VIII - Conseguimento del titolo e deposito della tesi**

Art. 25 – Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca/Ph.D.

Art. 26 – Conferimento del titolo

### **Titolo IX – Convenzioni e consorzi**

Art. 27 – Corsi in convenzione e consorzio



Art. 28 – Stipula delle convenzioni e costituzione dei consorzi

**Titolo X – Qualificazioni internazionali del titolo di Dottore di ricerca**

Art. 29 – Co-tutela di tesi

Art. 30 – Certificazione di *Doctor Europaeus*

**Titolo XI – Disposizioni transitorie e finali**

Art. 31 – Disposizioni transitorie e finali

**Allegati:**

Allegato A –	Schema per la proposta di istituzione dei Corsi di dottorato
Allegato B –	Schema di Regolamento dei Corsi di dottorato
Allegato C –	Schema di convenzione per il finanziamento esterno di borse di dottorato
Allegato D –	Schema per la stipula di convenzioni per la realizzazione dei Corsi di dottorato
Allegato E –	Schema per la costituzione di consorzi per la realizzazione dei Corsi di dottorato
Allegato F –	Schema per la stipula di accordi di co-tutela in entrata
Form F [Allegato F] –	Form F Co-direction agreement
Allegato G –	Riepilogo delle scadenze per la gestione dei Corsi di dottorato
Allegato H –	Schema per la Valutazione esterna



## **Titolo I – Ambito di applicazione**

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (d'ora in avanti Ateneo), al fine di ottenere l'accreditamento della sede e dei Corsi, ai sensi del D.M. n.226/2021.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
  - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
  - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
  - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
  - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, del DM 226/2021, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:

- a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
- b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- c) promuove opportunità di formazione multidisciplinare e transdisciplinare, anche accademici, quali il settore industriale, amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;



- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
4. Al fine di garantire la massima flessibilità nel processo di armonizzazione dei regolamenti delle diverse Istituzioni (italiane e straniere) partecipanti, i principi di cui agli articoli seguenti non si applicano ai Corsi attivati nell'ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, per tutti gli aspetti disciplinati dalla specifica regolamentazione.

## Titolo II – Istituzione, attivazione e valutazione dei Corsi

### Art. 2 - Istituzione dei Corsi

1. L'Ateneo ha facoltà di istituire Corsi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
  - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
  - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
  - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. I Corsi attivati, senza partecipazioni esterne all'Ateneo, hanno sede amministrativa presso un Dipartimento. Per i Corsi attivati in convenzione od in consorzio, la sede amministrativa è stabilita dai rispettivi atti costitutivi.
3. I Corsi hanno durata triennale, con decorrenza giuridica e amministrativa dal *1 novembre*. I Corsi sono organizzati in Cicli formativi (d'ora in avanti Cicli), ciascuno dei quali corrisponde all'insieme dei Corsi attivati nello stesso anno accademico.
4. Le proposte di istituzione di nuovi Corsi, anche in convenzione o consorzio, sono presentate da uno o più Dipartimenti, previa deliberazione dei rispettivi Consigli, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di rispettiva pertinenza. La proposta deve essere presentata al Rettore entro il *28 febbraio* dell'anno accademico in cui è prevista la data di inizio del Corso, utilizzando lo schema accluso al presente Regolamento, del quale forma parte integrante come **Allegato A** (*Schema per la proposta di istituzione dei Corsi di dottorato*).
5. Ciascuna proposta di istituzione deve specificare:



- a) il Dipartimento cui il Corso afferisce come sede amministrativa;
  - b) gli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti nell'organizzazione del Corso;
  - c) la tipologia del Corso (interno, o in convenzione con altri Atenei/enti di ricerca o imprese, in consorzio fra Università, istituito nell'ambito di progetti di collaborazione internazionali);
  - d) il titolo del Corso;
  - e) l'area o le aree scientifico-disciplinari di riferimento;
  - f) la tematica generale, gli obiettivi formativi e i relativi programmi di ricerca e didattica;
  - g) l'eventuale articolazione in curricula;
  - h) le potenziali prospettive occupazionali;
  - i) il progetto scientifico;
  - j) l'indicazione del docente proposto come Coordinatore;
  - k) l'elenco dei professori e ricercatori proposti come componenti del Collegio dei docenti;
  - l) la previsione del numero complessivo di dottorandi, con e senza borsa, ritenuto sostenibile per ciascun Ciclo;
  - m) le strutture e le attrezzature scientifiche nonché le risorse finanziarie eventualmente disponibili;
  - n) eventuali collaborazioni con il sistema delle imprese;
  - o) eventuali soggiorni di studio/ricerca in Italia o all'estero;
  - p) attività formative comuni;
  - q) eventuali attività per sostenere la produttività scientifica dei dottorandi;
  - r) eventuali azioni per aumentare l'attrattività del dottorato.
6. I nuovi Corsi sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Senato Accademico, entro il *31 marzo* di ciascun anno.
7. A seguito dell'approvazione delle proposte di istituzione di nuovi Corsi, l'Ateneo presenta al MIUR la domanda di accreditamento.

### **Art. 3 - Accreditamento dei Corsi**

1. I requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei corsi sono:
  - il collegio di dottorato costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio, tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza; i componenti del



- collegio appartenenti ad Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
- congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
  - strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
  - attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
  - attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
  - un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
2. Ai Corsi attivati in convenzione o consorzio si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dagli Artt. 27 e 28 del presente Regolamento.
  3. La procedura di accreditamento deve essere ripetuta nei seguenti casi:
    - modifica della denominazione dei corsi;
    - modifica della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento;
    - sostituzione del coordinatore del corso.

#### **Art. 4 - Attivazione dei Corsi già accreditati**

1. Nel periodo di validità dell'accREDITamento, la proposta di attivazione per i Cicli successivi è formulata, su iniziativa del Collegio dei docenti, dal Consiglio del Dipartimento che ne è sede amministrativa, sentiti i Consigli dei Dipartimenti eventualmente coinvolti e previa verifica della permanenza dei requisiti di idoneità, effettuata dal Nucleo di Valutazione. La proposta, con annessa la relazione del Nucleo di Valutazione, è inviata al Rettore entro il *28 febbraio* dell'anno accademico in cui è prevista la data di inizio del Corso. Le eventuali variazioni rispetto al Ciclo precedente devono essere comunicate utilizzando il modulo accluso al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Allegato A** (*Schema per la proposta di istituzione dei Corsi di dottorato*).
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera entro il *31 marzo* di ogni anno l'attivazione dei Corsi già accreditati o la loro eventuale disattivazione in caso di esito negativo della verifica condotta dal Nucleo di Valutazione.



#### **Art. 5 - Risorse finanziarie**

1. Il Consiglio di Amministrazione stanziava e ripartisce, entro il *31 marzo* di ogni anno, le risorse interne destinate al funzionamento dei Corsi già accreditati e di nuova istituzione, previo parere positivo ed in applicazione dei criteri approvati dal Senato Accademico.
2. Borse di dottorato aggiuntive possono essere finanziate o cofinanziate dai Dipartimenti e tramite accordi con enti pubblici e privati o con imprese, con le modalità indicate all'art. 18, comma 2 del presente Regolamento.
3. La Delibera del Consiglio di Amministrazione determina, nel rispetto della normativa vigente:
  - l'ammontare delle tasse e dei contributi dovuti dai dottorandi per l'iscrizione ed i requisiti per la concessione degli esoneri, in conformità alla normativa vigente sul diritto allo studio universitario ed al Regolamento di Ateneo su Tasse e Contributi;
  - il limite di reddito annuo compatibile con la titolarità della borsa di studio che non può superare l'importo annuo della medesima borsa;
4. La Delibera del Consiglio di Amministrazione determina inoltre per ciascun Corso:
  - il numero degli iscritti ammissibili, sulla base delle previsioni di cui all'Art. 2, comma 5, lettera l) del presente Regolamento;
  - il numero delle borse di studio, nonché il numero degli eventuali contratti di apprendistato e delle eventuali altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente;
  - il budget per la mobilità e la ricerca.

#### **Art. 6 - Valutazione dei Corsi**

1. Alla fine di ciascun anno di attività i Corsi vengono valutati dal Nucleo di Valutazione, secondo le disposizioni dell'ANVUR, verificando la permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO.
2. Il Nucleo di Valutazione fornisce inoltre indicazioni ai Collegi dei docenti per l'attività di autovalutazione sia delle singole attività formative che del Corso nel suo complesso.
3. L'attività di monitoraggio da parte del Nucleo di Valutazione può prevedere lo svolgimento di audizioni del Coordinatore, dei componenti del Collegio dei docenti e dei dottorandi.
4. La relazione deve essere consegnata al Rettore entro il *28 febbraio*.

### **Titolo III - Organi e Regolamenti dei Corsi**

#### **Art. 7 - Organi dei Corsi**

1. Gli organi di ciascun Corso sono il Collegio dei docenti (d'ora in avanti Collegio) e il Coordinatore, che ne assume la presidenza.
2. La composizione iniziale del Collegio e l'indicazione del Coordinatore pro tempore del corso sono definiti nella proposta di istituzione del corso approvata dal Dipartimento sede amministrativa del corso, sentiti i Dipartimenti eventualmente coinvolti.



3. La sostituzione del Coordinatore e le modifiche alla composizione del Collegio sono deliberate, su proposta del Collegio stesso, dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del Corso, previo parere dei Consigli dei Dipartimenti eventualmente coinvolti nell'organizzazione del Corso.

#### **Art. 8 - Il Collegio e il Supervisore**

1. Il Collegio del dottorato è costituito con le modalità di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento. Ogni componente del collegio può partecipare ad un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare ad un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca ad un corso di dottorato organizzato in forma associata ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DM 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui agli artt. 10 e 11 del predetto DM. La partecipazione dei professori e ricercatori dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale al collegio dei docenti di un corso di dottorato attivato da un soggetto diverso dall'Ateneo di appartenenza è subordinata al nulla osta del Dipartimento di afferenza.
2. Alle sedute del Collegio prendono parte i rappresentanti dei dottorandi, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione delle questioni di rilevanza didattica e organizzativa. I rappresentanti sono eletti ogni due anni accademici e rimangono in carica fino al conseguimento del titolo. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso e avvengono in modalità telematica. Il numero minimo dei rappresentanti è pari a 2 per ciascun corso di dottorato, elevabile, su richiesta del Collegio, nel caso di corsi di dottorato articolati in 3 o più curriculum, fino ad un numero massimo pari a quello dei curriculum del corso. In caso di decadenza di un rappresentante viene nominato automaticamente il/la dottorando/a successivo/a in graduatoria.
3. Il Collegio cura la progettazione e la realizzazione scientifica e didattica del Corso. In particolare:
  - a) stabilisce gli obiettivi formativi, le tematiche, gli ambiti disciplinari e la struttura del Corso, proponendo al Dipartimento che ne è sede amministrativa l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
  - b) definisce annualmente l'organizzazione delle attività formative, quantificando l'attività didattica e tutoriale di professori e ricercatori;
  - c) definisce i contenuti del bando per l'ammissione al Corso;
  - d) propone i nominativi dei componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso;
  - e) definisce la tipologia delle prove di ammissione al Corso e i relativi criteri di valutazione;
  - f) assegna a ciascun dottorando un Supervisore;
  - g) definisce, sentito il Supervisore, il programma di formazione e ricerca individuale dei dottorandi;
  - h) verifica annualmente le attività svolte ed i risultati raggiunti dai dottorandi e ne delibera l'ammissione all'anno successivo o alla prova finale;
  - i) autorizza le missioni di studio e di ricerca dei dottorandi in Italia e all'estero di durata maggiore o uguale a 30 giorni e definisce le modalità di verifica dell'attività svolta;
  - j) rilascia ai dottorandi l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative e allo svolgimento di attività di tutorato;



- k) segnala all'Ufficio dottorati l'assenza ingiustificata dei dottorandi, ai fini dell'eventuale sospensione del pagamento della borsa di studio e dell'esclusione dal Corso;
  - l) delibera in merito alle richieste di trasferimento da altri Corsi;
  - m) propone la sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al Corso e la stipula di convenzioni di co-tutela;
  - n) approva la relazione finale del dottorando sulle attività formative e scientifiche svolte;
  - o) nomina i Valutatori esterni e propone al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca;
  - p) promuove forme di collaborazione con altre Università italiane e straniere e con enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle attività di ricerca e il reperimento di risorse finanziarie.
4. Il Supervisore ha il compito di contribuire alla definizione del progetto formativo individuale del dottorando; di seguirne le attività, monitorando la disponibilità di fondi e attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca; di fungere da relatore della tesi finale.
5. Il Supervisore deve essere affiancato da uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo. Nel caso il Supervisore appartenga a un Ateneo diverso da quello di Cassino il Collegio nomina almeno un co-supervisore di Ateneo, anche al fine della determinazione del Dipartimento di afferenza funzionale del dottorando
6. Il Collegio può riunirsi in modalità telematica, anche per favorire la partecipazione di docenti di altri Atenei italiani o stranieri.
7. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dai Regolamenti dei Corsi, di cui all'art. 10 comma 1.

#### **Art. 9 - Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore del Collegio è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Coordinatore:
- a) convoca e presiede il Collegio, coordinandone le attività e attuandone le decisioni;
  - b) coordina le attività del Corso;
  - c) rappresenta il Collegio verso l'esterno e nei confronti degli altri organi dell'Ateneo;
  - d) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole all'approvazione del Collegio nella prima seduta utile;
  - e) svolge i compiti delegati dal Coordinatore della Scuola dottorale, se istituita.
  - f) interagisce con gli altri coordinatori per favorire le sinergie tra i corsi di dottorato.
3. Il Coordinatore rimane in carica per la durata dell'accreditamento del Corso e decade automaticamente alla scadenza dello stesso; dall'atto della nomina assume la gestione di tutti i Cicli attivi. Può designare tra i professori ordinari o associati a tempo pieno facenti parte del Collegio un Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, o per delega.
4. Il ruolo di Coordinatore può essere ricoperto al massimo per due mandati consecutivi.



5. In caso di cessazione anticipata il Collegio provvede, su convocazione del Decano, a proporre un nuovo Coordinatore per lo scorcio di mandato.

#### **Art. 10 - Regolamenti dei Corsi**

1. I Corsi di nuova istituzione si dotano di un proprio Regolamento, redatto sulla base dello schema accluso al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Allegato B** (Schema di Regolamento dei Corsi di dottorato). Il Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento che ne è sede amministrativa (acquisito il parere dei Dipartimenti eventualmente coinvolti nella sua organizzazione) ed è adottato entro il 31 luglio con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. Il Regolamento definisce in particolare le modalità di:
  - a) funzionamento del Collegio;
  - b) svolgimento delle prove di ammissione e funzionamento della Commissione esaminatrice;
  - c) assegnazione a ciascun dottorando di un Supervisore e di uno o più co-supervisori;
  - d) presentazione e approvazione dei progetti formativi dei dottorandi, con le relative tempistiche;
  - e) verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi o all'esame finale;
  - f) organizzazione delle attività didattiche nel manifesto degli studi del Corso;
  - g) controllo della frequenza alle attività didattiche;
  - h) partecipazione dei dottorandi ad attività di tutorato o di didattica integrativa;
  - i) autorizzazione e rendicontazione delle missioni di studio e di ricerca dei dottorandi in Italia e all'estero;
  - j) ammissione all'esame finale e del suo svolgimento;
  - k) designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio;
  - l) presentazione ed accettazione delle domande di partecipazione al Collegio;
  - m) stipula di accordi internazionali e convenzioni di co-tutela.
3. Il Collegio assicura la periodica revisione del Regolamento del Corso.

### **Titolo IV. Scuola dottorale di Ateneo**

#### **Art. 11 - Scuola dottorale di Ateneo**

1. I Corsi possono essere organizzati in una Scuola dottorale di Ateneo (d'ora in avanti Scuola), istituita con Decreto Rettorale previa delibera del Senato Accademico, alla quale afferiscono tutti i Corsi attivi presso l'Ateneo.
2. La Scuola ha esclusivamente funzioni di coordinamento dei Corsi e di gestione delle attività comuni mentre la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, resta in capo all'Ateneo.
3. Organi della Scuola sono il Consiglio ed il Coordinatore.
4. Il Coordinatore della Scuola:



- a) è nominato dal Rettore tra i professori di prima fascia a tempo pieno, sentiti i Coordinatori dei Corsi;
  - b) dura in carica tre anni e decade comunque al termine del mandato del Rettore;
  - c) non può assumere contemporaneamente la funzione di Coordinatore di un Corso né di Direttore di Dipartimento.
5. Il Consiglio della Scuola è composto dal Coordinatore della Scuola, che lo presiede, e dai Coordinatori dei Corsi.
6. In caso di attivazione, la Scuola si dota di un proprio Regolamento che ne definisce le modalità organizzative e di funzionamento, in conformità con il presente Regolamento.

### **Titolo V – Requisiti e modalità di accesso**

#### **Art. 12 – Requisiti di accesso**

1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.
2. La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso:
  - a) di Laurea specialistica o magistrale anche a ciclo unico;
  - b) ovvero di Laurea ottenuta nella vigenza dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
  - c) ovvero di titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM;
  - d) ovvero di titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo, ai soli fini della partecipazione al concorso, dalla Commissione esaminatrice per l'accesso ai Corsi, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese di rilascio del titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli di studio;
  - e) ovvero da coloro che conseguiranno il titolo richiesto entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione in caso di non conseguimento del titolo stesso.

#### **Art. 13 – Bando di selezione e modalità di partecipazione**

1. Il bando per l'ammissione ai Corsi (d'ora in avanti bando), redatto in italiano e in inglese, è emanato, almeno una volta l'anno, con Decreto Rettorale, ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo "Euraxess" e su quello del MIUR, per almeno 30 giorni.
2. Il bando può prevedere una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale.
3. Nel bando devono essere indicati:
  - a) i Corsi attivati (anche in convenzione o in consorzio), con le relative denominazioni;
  - b) la data entro cui va presentata la domanda di partecipazione;
  - c) la data di conclusione delle procedure di valutazione e quella di pubblicazione, anche per via



- telematica, della graduatoria dei candidati;
- d) la data entro cui completare l'iscrizione;
  - e) la data di avvio dei Corsi;
  - f) l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico dei dottorandi;
  - g) la disciplina degli esoneri;
  - h) il limite di reddito annuo compatibile con il mantenimento della borsa di studio e le attività il cui svolgimento risulti incompatibile con l'iscrizione al Corso;
  - i) l'obbligo per il candidato di inserire la tesi finale nel Catalogo istituzionale di Ateneo per la ricerca ad accesso aperto;
4. Inoltre, per ciascun Corso, eventualmente differenziati per *curriculum*, devono essere indicati:
- a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili;
  - b) il numero e l'ammontare degli eventuali contratti di apprendistato;
  - c) l'ammontare di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Ateneo;
  - d) l'eventuale quota di posti (con e senza borsa) riservati a candidati che abbiano conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, e le eventuali procedure specifiche di ammissione;
  - e) i criteri di valutazione dei titoli, le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove di ammissione che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca;
  - f) il numero totale e l'ammontare delle borse di studio, con l'indicazione dei soggetti finanziatori se diversi dall'Ateneo (La dotazione, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, è di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre);
  - g) il numero degli eventuali posti senza borsa, in ragione di un posto ogni tre borse con borsa.
5. Nella domanda di ammissione il candidato è tenuto ad indicare se intende concorrere per una o più delle forme di sostegno finanziario specificate nel bando.
6. Coloro i quali siano già in possesso di un titolo di Dottore di ricerca non possono essere ammessi a sostenere le prove di ammissione per un Corso avente tematiche analoghe a quelle in cui hanno già conseguito il titolo.

#### **Art. 14 - Commissioni esaminatrici per l'accesso ai Corsi**

1. La Commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati per l'accesso ai Corsi (d'ora in avanti Commissione) è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Collegio, ed è composta, di norma, da tre professori e/o ricercatori universitari di ruolo qualificati nelle discipline attinenti agli ambiti scientifici del Corso (integrabili con non più di due esperti nelle medesime discipline) e da almeno due componenti supplenti. I componenti devono comunque essere in numero



dispari. La presidenza è assunta dal professore di I fascia o, in mancanza, dal professore di II fascia, più anziano in ruolo e a parità di ruolo dal più anziano di età.

2. Nel caso di Corsi articolati in *curricula*, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun *curriculum*; nel caso di Corsi o di borse finanziate da enti esterni la Commissione può essere integrata da non più di due esperti in rappresentanza di tali enti.
3. Le modalità per il funzionamento della Commissione sono definite nei Regolamenti dei singoli Corsi.

#### **Art. 15 - Prove di selezione**

1. Ciascun Corso, anche se articolato in *curricula*, prevede di norma un'unica tipologia di selezione dei candidati, che può consistere nella valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca, in una prova scritta e/o orale o in una combinazione delle suddette modalità.
2. Le prove di selezione possono essere espletate, in singoli casi o per tutti i candidati, anche in modalità telematica, purché sia consentito di verificare con certezza l'identità del candidato e non sia previsto lo svolgimento di prove scritte.
3. Nel caso di borse di studio o di finanziamenti finalizzati a tematiche di ricerca specifiche, al momento delle selezioni verrà valutata anche l'idoneità del candidato allo svolgimento delle suddette ricerche.

#### **Art. 16 - Graduatorie di merito e procedure di ammissione**

1. Al termine delle procedure di selezione la Commissione predisponde la graduatoria di merito dei candidati ammissibili al Corso, che viene emanata con Decreto Rettorale e resa pubblica ai sensi della normativa vigente entro il 10 ottobre. In presenza di più *curricula* è possibile predisporre più graduatorie, una per ciascun curriculum.
2. I candidati sono ammessi al Corso, secondo l'ordine della graduatoria di appartenenza, fino alla concorrenza dei posti disponibili. La rinuncia o il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro il termine indicato nel bando comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito di appartenenza. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione entro e non oltre due giorni da quello successivo alla data di ricevimento della comunicazione dall'ufficio competente. In caso di rinuncia successiva alla iscrizione entro i primi tre mesi dall'inizio del corso, il Collegio può valutare la possibilità di ammettere un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di appartenenza.
3. Se il Corso di Dottorato è articolato in *curricula* e ha optato per la redazione di graduatorie distinte per *curriculum*, i candidati sono ammessi a ciascun *curriculum* fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per quel *curriculum*. Qualora ad un *curriculum* sia ammesso un numero di candidati inferiore al numero di posti con borsa messi a bando e non specificamente assegnati al *curriculum*, tali posti potranno essere assegnati a candidati che concorrono su altri *curricula*, a scalare delle loro rispettive graduatorie, sulla base della votazione finale conseguita.



4. Le borse, i contratti di apprendistato e le eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario sono attribuiti sulla base della graduatoria di appartenenza; a parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica personale ai sensi della normativa vigente. Per l'assegnazione dei posti senza borsa prevale, a parità di merito, il candidato con disabilità pari o superiore al 66% e in caso di ulteriore parità il candidato più giovane di età.

#### **Art. 17 - Ammissione in sovrannumero**

1. Possono essere altresì ammessi in sovrannumero coloro che, essendo stati già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale, pur non avendo presentato domanda di ammissione al concorso nei termini stabiliti dal bando, presentino richiesta di iscrizione al corso di dottorato. L'iscrizione è comunque subordinata alla verifica dei titoli di studio posseduti e alla preventiva approvazione del collegio dei docenti del dottorato che, in caso di candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibera in merito all'idoneità del titolo.

#### **Art. 18 - Tasse e contributi di iscrizione**

1. I dottorandi sono totalmente esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi, ad eccezione dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio. Eventuali altri oneri possono essere previsti e disciplinati da singole convenzioni.
2. Il dottorando non in regola con il pagamento dei contributi non può svolgere alcuna attività connessa al Corso al quale è iscritto e non è ammesso a sostenere l'esame finale.
3. La rinuncia all'iscrizione non dà diritto al rimborso dei contributi versati.

### **Titolo VI – Sostegno finanziario**

#### **Art. 19 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario**

1. Sia per i Corsi attivati autonomamente che per quelli attivati nell'ambito di consorzi, l'Ateneo mette a disposizione il numero di borse di studio previsto dalla normativa vigente. Nel caso di Corsi in convenzione con imprese è possibile, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2015, attivare contratti di apprendistato, considerati equivalenti alle borse di studio ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.
2. Il numero di borse indicato nel bando può essere aumentato con provvedimenti successivi, qualora si rendano disponibili ulteriori borse finanziate, interamente o parzialmente, da enti esterni, a condizione che la stipula della convenzione relativa al finanziamento, redatta in base allo schema accluso al presente Regolamento di cui forma parte integrante come **Allegato C** (*Schema di convenzione per il finanziamento esterno di borse di dottorato*), avvenga entro la data di conclusione della selezione. Nel caso in cui le borse finanziate siano finalizzate allo sviluppo di ricerche su argomenti specifici è necessario che prima dell'inizio delle prove di selezione sia prodotta dall'ente finanziatore almeno una lettera di intenti, specificante i temi della o delle ricerche finanziate.
3. Le borse di studio non assegnate per mancanza di candidati idonei tornano nella disponibilità dell'Ateneo, che ha facoltà di attribuirle, su delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere



del Senato Accademico, ad altro Corso. Analoga facoltà si applica alle borse che dovessero rendersi disponibili entro tre mesi dall'inizio dell'attività dei Corsi a seguito di esclusione di uno o più dottorandi o per rinuncia da parte dei vincitori.

4. Le borse di studio sono rinnovate con cadenza annuale, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività formative previste e che non superi nell'anno di erogazione il limite di reddito determinato dal Consiglio di Amministrazione; in caso di superamento di tale limite il titolare della borsa è tenuto a presentare una dichiarazione di rinuncia alla borsa e a restituire l'importo percepito per l'anno di riferimento. Gli stessi principi si applicano alla fruizione di altre forme di sostegno finanziario.
5. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM n. 226/2021.
6. A ciascun dottorando, compresi quelli senza borsa, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, un budget di importo non inferiore al 10% di quello della borsa di studio, per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero.
7. Il pagamento delle borse di studio ai dottorandi viene effettuato in rate mensili posticipate.
8. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico dell'Ateneo e di un terzo a carico del borsista.
9. Per i borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, nonché per coloro che frequentano il dottorato industriale o in apprendistato vale quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
10. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato non può usufruirne per una seconda volta.

## **Titolo VII - Norme relative allo *status* di dottorando**

### **Art. 20 - Diritti e doveri dei dottorandi**

1. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività didattiche e a svolgere le proprie attività di ricerca, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio, secondo il progetto formativo concordato con il proprio Supervisore e il/i co-Supervisore/i.
2. Al termine di ogni anno accademico il dottorando è ammesso all'anno successivo dal Collegio, sentiti il Supervisore e il/i co-Supervisore/i, sulla base della verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti. Una valutazione negativa comporta l'esclusione dal Corso.
3. Entro il trimestre successivo all'avvio del Corso, il dottorando deve registrarsi nel Catalogo istituzionale di Ateneo per la ricerca, nel quale è tenuto ad inserire le pubblicazioni prodotte, sia durante il Corso che nei tre anni successivi.
4. Quale parte integrante del progetto formativo i dottorandi possono svolgere, previo nulla osta del



Collegio e senza alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.

5. Sono estesi ai dottorandi gli interventi previsti dal D. lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 in materia di diritto allo studio.

**Art. 21 – Attività compatibili con i Corsi**

1. L'ammissione al Corso comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una diversa disciplina specifica per i Corsi in regime di convenzione o consorzio, o per i dottorandi che usufruiscono di contratti di apprendistato.
2. I dipendenti pubblici, ammessi per la prima volta ad un Corso, usufruiscono, per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa prevista dalla normativa vigente.
3. Ai dottorandi è consentita, previa autorizzazione del Collegio, la partecipazione, anche retribuita, alle attività di ricerca sviluppate presso le strutture dipartimentali, nonché a progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.
4. L'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative retribuite, è rilasciata dal Collegio, sentito il Supervisore, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Le attività retribuite ammissibili sono limitate a quelle che consentono l'acquisizione di competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.

**Art. 22 - Incompatibilità e divieto di cumulo**

1. Il regime delle incompatibilità con l'iscrizione ad un corso di dottorato è definito dalla normativa vigente.
2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse di studio conferite a qualsiasi titolo, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri per consentire al dottorando di integrare con soggiorni all'estero la propria attività di ricerca.
3. Il godimento della borsa di dottorato è compatibile con altri redditi personali percepiti in modo continuativo nell'anno solare, entro il tetto massimo fissato con Delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di superamento di tale limite, la borsa è revocata per l'intero anno.

**Art. 23 - Sospensione, esclusione e rinuncia agli studi**

1. La frequenza al Corso è obbligatoriamente sospesa nei seguenti casi:
  - a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
  - b) servizio civile;
  - c) malattia o infortunio documentati, di durata superiore a 30 giorni.
2. La frequenza può essere inoltre sospesa, su richiesta del dottorando, per le seguenti ragioni:
  - a) congedo parentale, in conformità con la normativa vigente in materia;
  - b) rapporto di lavoro in prova;



c) gravi e adeguatamente comprovati motivi, previa valutazione discrezionale da parte del Collegio.

3. La durata totale della sospensione, anche in caso di cumulo, non può essere superiore a 6 mesi, salvo che in caso di maternità.
  4. Al di fuori dei periodi di sospensione la gestante ha diritto a svolgere, concordandole con il Collegio, attività formative alternative a quelle ordinarie, nel caso in cui queste ultime possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro.
  5. Al termine del periodo di sospensione, l'interessato/a riprenderà la frequenza, dandone tempestiva comunicazione al Coordinatore. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del Corso. Le scadenze amministrative saranno differite di una durata pari al periodo di sospensione. Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare termini, condizioni o verifiche, compatibilmente con il completo recupero del periodo di sospensione ed al completamento della durata legale del Corso.
  6. In base alla durata della sospensione, il Collegio può decidere di fissare una seduta aggiuntiva per la discussione finale o di accorparla alla prima seduta utile dell'anno accademico successivo.
  7. Durante i periodi di sospensione, l'erogazione della borsa è sospesa.
  8. I dottorandi sono tenuti, a pena di esclusione, ad informare tempestivamente per iscritto il Coordinatore e l'Ufficio Dottorati del verificarsi delle cause di sospensione nonché a comunicarne, altrettanto tempestivamente, il loro venir meno.
  9. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
  10. Una proroga della durata del corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, proposta dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Tale proroga prevede la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del Dipartimento di afferenza del corso.
  11. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 9 e 10 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
  12. È prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:
    - giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
    - assenza prolungata e non giustificata;
    - prestazioni di lavoro svolte senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti
    - violazione delle norme sull'incompatibilità
- L'esclusione dal Corso è disposta con decreto rettorale. Il pagamento della borsa di studio eventualmente erogata è interrotto a partire dalla data di esclusione.
13. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. Per i dottorandi beneficiari di borsa ciò comporta l'immediata sospensione del pagamento della borsa stessa e l'obbligo di restituzione delle mensilità eventualmente percepite dopo tale data.



**Art. 24 - Proprietà dei risultati della ricerca e confidenzialità**

1. Gli eventuali diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati conseguiti dal dottorando, inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo– software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente, ai Regolamenti di Ateneo ed eventualmente in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni stipulate con altre Università, imprese o enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione ad eventuali informazioni, dati e documenti dei quali dovesse venire a conoscenza nello svolgimento dell'attività di studio e di ricerca, in proprio e/o per conto dell'Ateneo.

**Titolo VIII - Conseguimento del titolo e deposito della tesi**

**Art. 25 - Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca/Ph.D.**

1. Il titolo di Dottore di ricerca (“Dott. Ric.” o Ph.D.”), con l’indicazione dell’eventuale *curriculum* seguito, è rilasciato a seguito della valutazione positiva di una tesi di ricerca redatta in lingua italiana o inglese (o in altra lingua autorizzata dal Collegio) e corredata da una sintesi in lingua inglese.
2. Al termine dell’ultimo anno di corso, entro il *31 ottobre*, il Collegio, sentito il Supervisore e vista la relazione stilata dal dottorando sulle attività complessivamente svolte e sulle eventuali pubblicazioni, formula un giudizio di ammissibilità alla valutazione esterna. Se il giudizio è positivo la documentazione è trasmessa in formato elettronico, a cura del Coordinatore o del Supervisore, ai Valutatori esterni entro il *30 novembre*. Un giudizio negativo comporta l’esclusione dal Corso.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni è esaminata da almeno due valutatori, designati con delibera del Collegio, in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è docente universitario, non appartenenti all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. I Valutatori possono appartenere a istituzioni estere e internazionali, non devono essere coinvolti nello svolgimento del Corso e non potranno far parte della Commissione giudicatrice per l’esame finale.
4. Entro il *15 gennaio*, ciascun Valutatore esprime per iscritto e invia al Coordinatore o al Supervisore il proprio giudizio analitico, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio utilizzando il modulo accluso al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Allegato H** (*Schema per la Valutazione esterna*), proponendo l’ammissione della tesi alla discussione finale (eventualmente segnalando l’opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo massimo di sei mesi, se ritiene necessarie significative integrazioni o correzioni. Qualora un Valutatore non trasmetta la revisione nei tempi previsti, il Collegio, trascorsa una settimana, lo dichiara decaduto e provvede a nominare un sostituto.
5. Il Collegio, in base all’esame comparato dei giudizi dei due Valutatori, delibera entro il *15 febbraio* in merito all’ammissione di ciascun dottorando all’esame finale o sul rinvio (dandogliene in entrambi i casi tempestiva comunicazione); entro lo stesso termine il Collegio propone la composizione della Commissione giudicatrice per l’esame finale.



6. Entro il *28 febbraio* il dottorando deposita la versione definitiva della tesi nell'archivio istituzionale di Ateneo, secondo le modalità previste dal *Regolamento di Ateneo per il deposito delle tesi di dottorato*, dandone comunicazione all'Ufficio Dottorati, e ne invia una copia al Coordinatore o al Supervisore per l'inoltro alla Commissione. Entro lo stesso termine presenta la domanda di ammissione all'esame finale, con le modalità comunicate dall'ufficio competente. L'ammissione all'esame finale è subordinata all'espletamento dei predetti adempimenti
7. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione finale, corredata da un nuovo giudizio reso dai medesimi Valutatori alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. Nel caso di un rinvio superiore ai quattro mesi il termine ultimo per l'inoltro della tesi ai Valutatori esterni è fissato al *15 luglio* e quello per la trasmissione del loro parere al Coordinatore al *31 agosto*, mentre la comunicazione di ammissione al dottorando deve essere fatta entro il *15 settembre* ed il deposito della tesi definitiva deve avvenire entro il *30 settembre*. Nel caso di rinvii di minore entità il Collegio fisserà discrezionalmente il calendario degli adempimenti.
8. La discussione finale della tesi si svolge di fronte ad una Commissione nominata, per ciascun Corso, con Decreto Rettorale su proposta del Collegio, composta, ove possibile, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri qualificati nelle discipline attinenti al Corso. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti esterni all'Ateneo, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private anche straniere, particolarmente competenti sull'argomento di singole tesi. Almeno due terzi della Commissione devono essere di provenienza accademica, non devono appartenere all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e non devono far parte del Collegio.
9. Al massimo due componenti della Commissione giudicatrice possono, in caso di necessità, partecipare ai lavori a distanza, in modalità telematica.
10. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di I fascia o, in mancanza, dal professore di II fascia, più anziano in ruolo e a parità di ruolo dal più anziano di età, presente di persona alle sedute.
11. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio della Commissione, che le attribuisce una valutazione sintetica in termini di "adeguata", "apprezzabile", "rilevante" o "eccellente" qualità. In presenza di risultati di particolare rilievo scientifico la Commissione, con voto unanime, ha facoltà di proporre in aggiunta alla valutazione di "eccellente" l'attribuzione della lode.
12. I lavori della Commissione possono essere articolati in più sessioni e devono concludersi entro il *30 aprile* dell'anno solare successivo a quello in cui il Corso è terminato o, in caso di rinvio disposto dai Valutatori, entro il *31 ottobre* dello stesso anno. Decorsi tali termini, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore ne nomina una nuova, della quale non possono far parte i componenti di quelle decadute. La nuova Commissione deve, improrogabilmente, concludere i lavori rispettivamente entro il *30 giugno* o il *31 dicembre* dello stesso anno.
13. Il Collegio, nel caso di comprovate esigenze del dottorando e con parere unanime, può proporre la nomina di una Commissione straordinaria per la discussione della tesi finale, che opera con cadenze temporali diverse da quelle previste dai commi precedenti.



14. Le spese di missione e gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dalla Commissione sono a carico del Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.
15. L'assenza del candidato alla discussione della tesi finale è giustificata solo nei casi di malattia, infortunio o forza maggiore, debitamente documentati all'Ufficio Dottorati. In tali casi il candidato sarà riconvocato per sostenere la discussione in una nuova data stabilita dalla Commissione. In caso di ulteriore assenza, ingiustificata o non giustificabile, il candidato decade dal diritto al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
16. Tutte le date indicate fanno riferimento al corso di dottorato con inizio il *1 novembre*.

#### **Art. 26 - Conferimento del titolo**

1. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito con Decreto Rettorale previo superamento dell'esame finale.
2. A seguito del conseguimento del titolo la tesi di dottorato viene resa visibile e liberamente consultabile, salvo che nel caso di embargo, mediante il quale, previa autorizzazione del Collegio, alcune parti della tesi possono essere rese indisponibili, nelle situazioni previste dal *Regolamento di Ateneo per il deposito delle tesi di dottorato*, per un periodo massimo di 12 mesi prorogabile, con specifica motivazione, di altri 6 mesi.

### **Titolo IX - Convenzioni e consorzi**

#### **Art. 27 - Corsi in convenzione e consorzio**

1. Per la realizzazione di Corsi in collaborazione con altre istituzioni (Università, enti e istituzioni italiane o estere, pubbliche o private, di alta qualificazione, imprese italiane o straniere che svolgano attività di ricerca e sviluppo) l'Ateneo può stipulare convenzioni o istituire consorzi nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente.
2. Convenzioni e consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'adeguata definizione degli apporti scientifici e didattici delle parti e l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione fra i partner degli oneri finanziari e modalità opportune di scambio di docenti e dottorandi. Per i Corsi in convenzione può essere inoltre previsto il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
3. I soggetti coinvolti nella stipula di convenzioni o consorzi devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione del Corso per almeno un Ciclo.

#### **Art. 28 - Stipula delle convenzioni e costituzione dei consorzi**

1. La stipula di convenzioni e la costituzione di consorzi sono proposte dal Consiglio di Dipartimento che sarà sede amministrativa del Corso, d'intesa con i Consigli degli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti, e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del senato Accademico, in tempo utile per consentire l'espletamento delle procedure di accreditamento. Le proposte devono garantire la disponibilità delle necessarie risorse umane e finanziarie, nonché la designazione dei docenti destinati a rappresentare l'Ateneo negli organismi paritetici previsti dalle convenzioni o negli organi consortili.
2. Nel caso di Corsi istituiti in convenzione o consorzio con enti di ricerca o imprese, la sede



amministrativa è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo di Dottore di ricerca.

3. Gli accordi finalizzati ad istituire convenzioni o consorzi con imprese possono fra l'altro prevedere:
  - a) in caso di Dottorato industriale, la destinazione di una quota di posti ai dipendenti delle imprese che siano impegnati in attività di elevata qualificazione, previo superamento della relativa selezione;
  - b) la stipula di contratti di apprendistato di alta formazione alla ricerca.
4. Convenzioni e statuti consortili sono sottoscritti dal Rettore, o da un suo delegato, e sono redatti in base agli schemi acclusi al presente Regolamento, di cui costituiscono parte integrante rispettivamente come **Allegato D** (*Schema per la stipula di convenzioni per la realizzazione dei Corsi di dottorato*) e come **Allegato E** (*Schema per la costituzione di consorzi per la realizzazione dei Corsi di dottorato*).
5. Per tutti gli aspetti non espressamente regolamentati dalla convenzione o dallo statuto del consorzio, i soggetti convenzionati o consorziati si impegnano ad osservare il Regolamento dell'Università individuata come sede amministrativa del Corso.

## **Titolo X - Qualificazioni internazionali del titolo di Dottore di ricerca**

### **Art. 29 - Co-tutela di tesi**

1. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione della tesi sotto la supervisione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente di una Università estera e prevede, a conclusione del percorso di Dottorato, il rilascio di un titolo doppio o congiunto che ha valore nei Paesi sede dei due Atenei.
2. Il titolo di Dottore di ricerca che preveda lo svolgimento di una tesi in co-tutela, è regolato dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione, riferita ad un singolo dottorando, con un'Università di un Paese estero, nella quale l'Ateneo può figurare sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante.
3. La convenzione per le co-tutele in entrata è stipulata, su proposta del Collegio presentata entro 18 mesi dall'avvio del Corso, in base allo schema accluso al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Allegato F** (*Schema per la stipula di accordi di co-tutela in entrata*).
4. Il titolo di Dottore di ricerca rilasciato dagli Atenei contraenti riporta l'esatta denominazione del Corso al quale è iscritto il dottorando beneficiario della co-tutela.
5. Il dottorando in co-tutela è tenuto a trascorrere un periodo di ricerca di almeno 12 mesi, anche non continuativi, nell'Università estera ospitante.
6. L'Ateneo può stipulare convenzioni-quadro con Università di Paesi esteri, finalizzate alla sottoscrizione di specifiche convenzioni di co-tutela.

### **Art. 30 - Certificazione di *Doctor Europaeus***

1. Su richiesta del dottorando, approvata dal Collegio all'atto dell'ammissione della tesi alla discussione pubblica, al titolo di Dottore di ricerca può essere aggiunta la qualificazione di *Doctor Europaeus*, nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni, stabilite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei Paesi dell'Unione Europea e recepite dalla European University Association (EUA):



- a) all'atto della discussione pubblica devono essere disponibili due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi, rilasciati da professori o ricercatori provenienti da due Università europee diverse da quella nella quale viene discussa;
- b) almeno un componente della Commissione deve provenire da una istituzione accademica o di ricerca di un Paese dell'Unione europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
- c) parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, anch'essa diversa da quella del Paese in cui la tesi viene discussa;
- d) parte della ricerca presentata nella tesi è stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede il Corso.

## **Titolo XI - Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento, adottato con delibera del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito dell'Ateneo e si applica a partire dal XXXVIII ciclo.
2. Il Regolamento emanato con D.R. n. 253 del 27.04.2017 e modificato con D.R. n. 396 del 17.04.2019, si applica ai cicli precedenti.
3. Le scadenze temporali degli adempimenti previsti dal presente Regolamento potranno essere modificate di anno in anno con Delibera del Senato Accademico per adeguarle alle disposizioni ministeriali. Dette scadenze sono riportate nell'**Allegato G** (*Riepilogo delle scadenze per la gestione dei Corsi di dottorato*) accluso al presente Regolamento di cui forma parte integrante. Lo scadenziario del XXXVIII ciclo è definito dagli Organi accademici.
4. I Coordinatori in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono le loro funzioni e prerogative fino alla scadenza dei rispettivi mandati.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale in materia di dottorato di ricerca e alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.



**Dipartimento proponente:** \_\_\_\_\_  
*(Indicare il Dipartimento che sarà sede amministrativa del Corso)*

**Dipartimenti partecipanti:** \_\_\_\_\_  
*(Indicare i Dipartimenti eventualmente partecipanti all'organizzazione del Corso)*

**Tipologia di dottorato:**

- interno all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale
- in convenzione con altri Atenei, Enti di ricerca o imprese
- in consorzio con altri Atenei, Enti di ricerca o imprese
- attivato nell'ambito di progetti internazionali

**Convenzione/consorzio:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(Indicare la denominazione della convenzione/consorzio, i partecipanti e le modalità di collaborazione)*

**Titolarità del Corso:** \_\_\_\_\_  
*(Indicare la denominazione con cui si propone di attivare il Corso)*

**Area o aree scientifico-disciplinari di riferimento:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Tematiche scientifiche:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(Illustrare le tematiche scientifiche che il corso si propone di affrontare e il loro livello di innovatività.  
L'ambito disciplinare deve essere ampio, organico e chiaramente definito)*

**Eventuali curricula:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(Indicare gli eventuali curricula in cui si articola il Corso, in coerenza con le tematiche scientifiche di riferimento.)*

**Obiettivi formativi e prospettive occupazionali:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(Indicare gli obiettivi didattici e di ricerca che il corso si propone e le relative prospettive occupazionali)*

**Progetto scientifico:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



*(Descrivere analiticamente le tematiche, le principali direttrici di ricerca e il percorso formativo del Corso)*

**Coordinatore:**

*(Indicare il Docente proposto come Coordinatore del Corso)*

**Collegio dei Docenti e loro profilo scientifico:**

Si ricorda che il DM 226/2021 prescrive che il Collegio sia "costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza; i componenti del collegio appartenenti ad Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;"

Sono assimilati ai Ricercatori di ruolo i Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.

<b>Ruolo</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Ateneo</b>	<b>Dipartimento</b>	<b>S.S.D.</b>
Coord.					
Comp.					

**Posti a bando:**

Nr. massimo iscritti ammissibili	
Nr. posti con borsa da accreditare	
Nr. posti senza borsa da accreditare	
Nr. totale posti da accreditare	

*(Indicare il numero massimo di iscritti ammissibili, il numero di posti per i quali si chiede l'accREDITamento e la suddivisione tra posti con e senza borsa. Il numero dei posti senza borsa non può eccedere il 25% dei posti a concorso)*

**Risorse finanziarie:**

*(Indicare l'eventuale disponibilità di risorse finanziarie, aggiuntive rispetto a quelle che saranno impegnate dall'Ateneo, a valere sui fondi del o dei Dipartimenti o messe a disposizione da soggetti esterni all'Ateneo)*

**Collaborazione con il sistema delle imprese:**

*(Indicare se sono previste collaborazioni con imprese locali e se prevedono il finanziamento di borse di studio)*

**Soggiorni di studio/ricerca:**

*(Indicare se il percorso formativo prevede soggiorni di studio/ricerca presso altre strutture universitarie o di ricerca in Italia o all'estero)*

**Strutture:**

*(Indicare le strutture logistiche e scientifiche necessarie allo svolgimento del Corso che il o i Dipartimenti partecipanti si impegnano a garantire [In particolare: attrezzature e/o laboratori di particolare rilievo, patrimonio librario, banche dati, disponibilità di strumenti software attinenti agli ambiti di ricerca previsti dal progetto])*

<b>Strutture</b>	<b>Descrizione</b>
attrezzature /laboratori	
patrimonio librario	
banche dati,	
strumenti software	

**Attività formative:**

*(Indicare le attività previste per la formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico nonché quelle relative alla gestione della ricerca e alla conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, alla valorizzazione dei risultati e della proprietà intellettuale)*

**Produttività scientifica dei dottorandi:**

*(Indicare le modalità con cui verrà incoraggiata e sostenuta la produzione scientifica dei dottorandi e se nel triennio successivo al titolo sono previste forme di supporto del neo-dottore nello sviluppo di ulteriori attività di ricerca o nell'inserimento professionale).*



**Attrattività del dottorato:**

---

*(Indicare se sono previste azioni per incentivare la partecipazione alla selezione di candidati provenienti da altri Atenei italiani o stranieri o se sono previste riserve per candidati provenienti da Atenei stranieri)*



## Regolamento del Corso di dottorato di ricerca

Dipartimento di \_\_\_\_\_

Dottorato in \_\_\_\_\_

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Funzionamento del Collegio dei docenti

Art. 3 - Accesso al Corso

Art. 4 - Docenti Supervisor

Art. 5 - Piani formativi dei dottorandi

Art. 6 - Verifiche del profitto dei dottorandi

Art. 7 - Organizzazione dell'attività didattica

Art. 8 - Attività di tutorato e didattica integrativa

Art. 9 - Adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili

Art. 10 - Esame finale

Art. 11 - Elezione dei rappresentanti dei dottorandi iscritti al Corso

Art. 12 - Domande di partecipazione al Collegio dei docenti

Art. 13 - Norme finali

### Allegati:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| Modello A          | – Autorizzazione Incremento borsa      |
| Modello B          | – Rendicontazione Incremento borsa     |
| Modello C          | – Attestazione Incremento borsa        |
| Form C [Modello C] | – Certification of the activity abroad |

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 10 comma 1, del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Regolamento di Ateneo), disciplina gli aspetti didattici e organizzativi del Corso di dottorato di ricerca indicato in epigrafe.

**Art. 2 - Funzionamento del Collegio dei docenti**

1. Il Collegio dei docenti (d'ora in avanti Collegio) si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno al fine di espletare in tempo utile i compiti ad esso attribuiti ovvero su richiesta di almeno 5 componenti. La convocazione è inviata mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione con allegato l'ordine del giorno. Il termine di convocazione può essere ridotto, in caso di particolare urgenza, a due giorni.
2. Se necessario, i componenti possono partecipare alle riunioni del Collegio e votarne le deliberazioni in collegamento telematico. La partecipazione in modalità telematica deve garantire la condivisione dell'audio per tutta la durata della riunione.
3. Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vicario o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano in ruolo presente alla seduta.
4. Le riunioni del Collegio sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati e vi prende parte la maggioranza dei componenti, anche se collegati in via telematica.
5. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo prevedano maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
6. Alle sedute del Collegio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta indispensabile l'audizione per la trattazione di argomenti specifici. In tal caso, il Coordinatore dispone l'invito e lo sottopone alla ratifica del Collegio ad inizio seduta. Gli estranei devono comunque allontanarsi al momento delle votazioni.



7. Nessuno può prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

### Art. 3 - Accesso al Corso

- 1 La Commissione esaminatrice per l'accesso al Corso si autoconvoca, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, al fine di ultimare l'esame delle domande di partecipazione entro il termine previsto dal Regolamento d'Ateneo.
2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al Corso, eventualmente articolata per curriculum, si svolge con una delle seguenti modalità:

#### Curriculum n.1 o unico: \_\_\_\_\_

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

#### Curriculum n.2: \_\_\_\_\_

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

3. Qualora sia prevista una prova di ammissione diversificata, eventualmente articolata per curriculum, per i posti riservati a specifiche categorie di candidati, questa si svolge con una delle seguenti modalità:

#### Curriculum n.1 o unico: \_\_\_\_\_

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

#### Curriculum n.2: \_\_\_\_\_



- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

#### Art. 4 - Docenti Supervisor

1. Nella prima seduta di ogni nuovo Ciclo il Collegio assegna a ciascun dottorando uno o più docenti con la funzione di Supervisor (d'ora in avanti indicati come il Supervisor). Qualora ne ravvisi la necessità, il Collegio può sostituire, con delibera motivata, il Supervisor in qualsiasi fase del ciclo formativo del dottorando.

#### Art. 5 - Piani formativi dei dottorandi

1. Entro il **30 novembre**, il Collegio definisce un Manifesto degli studi del Corso che elenca le attività formative previste per l'anno accademico sia presso l'Ateneo che presso altre Università o enti di ricerca italiani o stranieri.
2. Entro il **31 dicembre**, del primo anno di Corso, ciascun dottorando presenta al Collegio il proprio Piano formativo, preparato d'intesa con il Supervisor, nel quale sono indicati gli obiettivi di studio e di ricerca che si prefigge di raggiungere ed il programma delle attività che ritiene utili per il loro perseguimento. Il Piano formativo deve indicare il peso in CFU delle attività previste, in modo da assicurare l'acquisizione, al termine del triennio, di 180 CFU. Per la redazione della tesi di dottorato è possibile prevedere fino a 90 CFU nel triennio, mentre alle attività comuni organizzate dall'Ateneo è riservato un intervallo di 8-20 CFU; il Collegio ha inoltre facoltà di prevedere una quota massima di CFU (non superiore a 6) per attività formative a scelta del candidato.
3. I Piani formativi, eventualmente integrati dal Collegio e approvati entro il **31 gennaio**, costituiscono il riferimento per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi dei dottorandi e possono essere modificati annualmente, su richiesta del dottorando, seguendo la medesima procedura della prima presentazione.

**Art. 6 - Verifiche del profitto dei dottorandi**

1. Entro il **15 ottobre**, il dottorando presenta al Collegio una relazione sulle attività formative e di ricerca svolte nel corso dell'anno accademico precedente, indicando per ciascuna di esse il peso in CFU. In pari data il Supervisore presenta al Collegio una relazione sul percorso formativo del dottorando e la proposta motivata di ammissione o di non ammissione all'anno accademico seguente o all'esame finale.
2. A partire dal II anno di corso il dottorando deve integrare la relazione sulle attività formative e di ricerca svolte con un seminario aperto al pubblico, da svolgersi entro il **31 ottobre** su un argomento connesso alla preparazione della tesi di dottorato.
3. Entro il **31 ottobre** il Collegio convoca il dottorando per la discussione della relazione sulle attività svolte e ne verifica l'assolvimento degli obblighi formativi, deliberandone l'ammissione o la non ammissione all'anno di corso seguente o all'esame finale. Il Collegio può, all'occorrenza, nominare una Commissione ristretta composta da almeno tre membri, che sovrintende alla presentazione della relazione del dottorando e propone al Collegio le deliberazioni da adottare.
4. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi, il Collegio può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica posticipandola al massimo di due mesi. Lo slittamento della verifica può essere concesso una sola volta nella carriera del dottorando.
5. Qualora una verifica risulti negativa, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal Corso e ne dà comunicazione al Rettore per l'emanazione del relativo Decreto.

**Art. 7 - Organizzazione dell'attività didattica** *[con l'eventuale articolazione in curricula]*

1. L'attività formativa è organizzata in: *[descrivere, al livello di dettaglio ritenuto opportuno ed eventualmente per ciascun curriculum, i contenuti di ciascuna tipologia di attività]*
  - a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del Corso;
  - b) attività formative specifiche, volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi *[eventualmente per ciascun curriculum];*



- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

#### **Art. 8 - Attività di tutorato e didattica integrativa**

1. All'inizio di ciascun anno accademico il Collegio acquisisce la disponibilità dei dottorandi a svolgere attività di didattica integrativa e di tutorato in favore degli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale.
2. Il Collegio affida a ciascun dottorando, nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo, le attività didattiche e di tutorato, in base alle richieste formulate dal Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.

#### **Art. 9 - Adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili**

1. Le richieste di autorizzazione per le attività formative o di ricerca esterne all'Ateneo (quali ad esempio: la partecipazione a scuole/corsi/seminari, i periodi di soggiorno in Italia o i periodi di soggiorno all'estero) devono essere trasmesse al Collegio con almeno 30 giorni di anticipo, corredate da un programma delle attività previste approvate dal Supervisore. Nel caso di soggiorni in Italia o all'estero, il Collegio ne dà comunicazione al Rettore ed all'Ufficio Dottorati utilizzando il Modello allegato al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Modello A-Autorizzazione**, ai fini dell'integrazione della borsa o della corresponsione dell'importo equivalente per i dottorandi senza borsa.
2. Le richieste per l'integrazione della borsa, sia per le attività svolte in Italia che per quelle svolte all'estero, debbono essere presentate al Collegio entro 60 giorni dal termine dell'attività stessa, insieme alla dichiarazione del Supervisore esterno, italiano o straniero, che certifichi lo svolgimento delle attività formative e di ricerca utilizzando i Modelli allegati al presente Regolamento, di cui formano parte integrante come **Modello B- Rendicontazione**, **Modello C- Attestazione** (per le attività svolte in Italia) e **Form C** (per le attività svolte all'estero). Il dottorando è inoltre tenuto a presentare al Coordinatore una relazione sulle attività svolte, da sottoporre all'approvazione del Collegio. Il Collegio può definire eventuali modalità di recupero di attività formative delle quali il dottorando non ha potuto usufruire.



3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.

#### **Art. 10 - Esame finale**

1. Le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca e le scadenze temporali entro cui tali procedure devono svolgersi sono quelle previste dal Regolamento d'Ateneo.

#### **Art. 11 - Elezione dei rappresentanti dei dottorandi iscritti al Corso**

1. I rappresentanti dei dottorandi nel Collegio sono individuati mediante una procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti a tutti i Cicli del Corso, attivi al momento dell'indizione della procedura elettorale (esclusi i dottorandi in co-tutela per i quali l'Ateneo sia sede ospitante). Il *quorum* richiesto per la validità della votazione è fissato al 15% degli aventi diritto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della tornata elettorale.

#### **Art. 12 - Domande di partecipazione al Collegio dei docenti**

1. Le domande di partecipazione al Collegio dei docenti possono essere presentate con le seguenti modalità: (*specificare*).....

#### **Art. 13 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento, predisposto dal Collegio, è approvato con la procedura prevista dall'art. 10 del Regolamento di Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento che è sede amministrativa del Corso delibera sulle eventuali modifiche ed integrazioni proposte dal Collegio e le sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il presente Regolamento ha validità nella sua interezza a partire dal XXXVIII Ciclo, mentre per i Cicli precedenti si applica esclusivamente alle procedure avviate successivamente all'approvazione o a quelle non definite nei Regolamenti vigenti.

**Riepilogo delle scadenze**

<b>Data</b>	<b>Adempimento</b>
<b>30 novembre</b>	Il Collegio Definisce il manifesto degli studi
<b>31 dicembre</b>	I dottorandi presentano i propri Piani Formativi
<b>31 gennaio</b>	Il Collegio approva i Piani Formativi
<b>15 ottobre</b>	I dottorandi presentano una Relazione sulle attività svolte
<b>31 ottobre</b>	Dal II anno i dottorandi tengono un seminario
<b>31 ottobre</b>	Il Collegio verifica l'assolvimento degli obblighi formativi



**Convenzione per il finanziamento esterno di borse di dottorato**

**TRA**

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, (*d'ora in poi Università*) con sede in Cassino (FR), Viale dell'Università (Campus universitario, Loc. Folcara), rappresentata dal Rettore pro-tempore,

*Prof.*

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**E**

(L'Ente/la Società) \_\_\_\_\_ (*d'ora in poi Ente*)

P. IVA \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

rappresentata da \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Premesso che**

- L'Università ha attivato il Corso di dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_ per l'A.A. \_\_\_\_ / \_\_\_\_, ciclo \_\_\_\_\_, della durata di tre anni con sede amministrativa presso il Dipartimento di \_\_\_\_\_;
- L'Ente è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il suddetto Corso di dottorato;

**Si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

1. L'Ente si impegna a finanziare n. \_\_\_\_ borse di studio, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ cadauna, per il Corso di dottorato di cui in premessa.
2. Come previsto dal D.M. 226/2021, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa medesima. L'Ente, pertanto, si impegna a versare all'Università per ciascuna borsa un contributo aggiuntivo pari ad € 1.624,30 per ciascun anno di corso.
3. Tale somma potrà essere corrisposta in un'unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo prima dell'inizio di ciascun anno accademico.



4. L'Ente si impegna, altresì, a garantire il pagamento della maggiorazione del 50% della borsa di studio in proporzione ai periodi di permanenza all'estero del dottorando fino ad un massimo di € 10.018,11 [cifra eventualmente da aggiornare].
5. L'Ente si impegna, inoltre, a garantire il pagamento degli eventuali adeguamenti delle borse per l'elevazione dell'importo netto o per sopravvenuti inasprimenti fiscali, effettuando il versamento delle somme necessarie entro trenta giorni dalle relative comunicazioni dell'Università.
6. A garanzia dell'impegno di cui ai commi precedenti, l'Ente, se è un ente privato ed abbia optato per il pagamento rateale della borsa, deve sottoscrivere idonea fideiussione incondizionata e irrevocabile di importo pari al totale degli importi dovuti per l'intero ciclo del Corso. La fideiussione deve essere allegata in originale alla presente convenzione.
7. È possibile prevedere la deroga alla presentazione della fideiussione da parte dell'Ente erogatore, in caso di particolare necessità e previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, solo nel caso in cui l'Ente finanziatore anticipi il pagamento del 50% della borsa al momento dell'attivazione del corso di dottorato.

**Art. 2**

1. L'Università si impegna ad aggiungere la o le borse di cui all'art. 1 a quelle bandite con il finanziamento dell'Ateneo.
2. L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

**Art. 3**

1. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'obbligo dell'Università di corrispondere la borsa all'assegnatario, ovvero in caso di mancata corresponsione di parte dei ratei della borsa di studio a seguito di rinuncia o decadenza del dottorando, le parti concorderanno le modalità di impiego delle somme residue.

**Art. 4**

1. Il dottorando assegnatario della borsa potrà svolgere parte della propria attività di ricerca presso l'Ente, fermi restando compiti e responsabilità del Supervisore designato dal Collegio Docenti.
2. L'Ente potrà chiedere al dottorando, come condizione per l'accesso ai propri locali, l'espressa accettazione delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione e l'impegno alla riservatezza sulle attività svolte presso la propria sede.

**Art. 5**

1. Nel caso in cui i risultati dell'attività di ricerca svolta presso l'Ente siano brevettabili, essi saranno di proprietà dell'Ente, fatto salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti come autori.
2. Nel caso di deposito di domanda di brevetto nazionale:



- a) l'Ente sosterrà integralmente i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento del brevetto;
  - b) il dottorando e gli eventuali altri inventori afferenti al Corso di dottorato si impegnano, senza ulteriori costi per l'Ente, a supportare l'Ente nella stesura della relativa domanda;
  - c) l'Ente riconoscerà all'Università un premio complessivo pari a Euro \_\_\_\_\_ [da determinare in fase di stipula della convenzione].
3. Nel caso di deposito di domanda internazionale o di domanda di estensione internazionale l'Ente riconoscerà all'Università un ulteriore premio complessivo di Euro \_\_\_\_\_ [da determinare in fase di stipula della convenzione].
  4. I premi dovranno essere versati all'Università entro sessanta (60) giorni dal deposito della domanda.
  5. Oltre a questi premi nulla sarà dovuto all'Università da parte dell'Ente e l'Università non vanterà alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione ai brevetti depositati.
  6. Nel caso in cui l'Ente esprima per iscritto il proprio disinteresse a brevettare, l'Università potrà procedere all'eventuale deposito della domanda di brevetto.
  7. L'Ente avrà un diritto di prelazione sulla cessione o licenza dei brevetti depositati dall'Università nel caso in cui il titolare riceva da terzi richieste di cessione o di licenza del brevetto. L'Ente eserciterà la prelazione alle stesse condizioni dell'offerta dei terzi.
  8. In tutti i casi sopra esposti viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione od ogni altra forma di tutela di privativa industriale.

#### Art. 6

1. L'Università e l'Ente riconoscono che la pubblicazione e/o la divulgazione (sotto qualsiasi forma) dei dati, informazioni e/o risultati ottenuti dall'attività formativa del Corso di dottorato possono essere vantaggiose per entrambe le parti.
2. Se l'Università o il dottorando intendono pubblicare, in qualsiasi forma, i risultati o i dati, anche parziali, delle ricerche svolte, forniranno all'Ente le bozze dei materiali destinati alla pubblicazione almeno trenta (30) giorni prima della stessa.
3. L'Ente può chiedere di rinviare la pubblicazione al fine di poter presentare eventuali domande di brevetto. Tale rinvio non può essere superiore a \_\_\_\_\_ giorni (n. di giorni da concordare in fase di stipula della convenzione, contenendolo possibilmente entro i 90 giorni). La proroga dovrà tener conto del diritto del dottorando a pubblicare i propri lavori, nonché a concludere il percorso dottorale con la discussione della tesi finale.



4. Il Collegio dei Docenti nomina il Prof. / Prof.ssa \_\_\_\_\_ quale referente dell'Università per le comunicazioni riguardanti la pubblicazione dei dati, delle informazioni e/o dei risultati dell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione.
5. L'Ente nomina il Dott./la Dott.ssa \_\_\_\_\_ quale referente dell'Ente per le comunicazioni riguardanti la pubblicazione dei dati, delle informazioni e/o dei risultati dell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione.

**Art. 7**

1. La discussione della tesi di dottorato è normalmente aperta al pubblico ma l'Ente può chiedere, qualora ne ricorrano le condizioni verificate dal Collegio dei Docenti, che resti confidenziale consentendo ai soli membri della Commissione di assistervi. In tal caso ai componenti della Commissione verrà chiesto di sottoscrivere un impegno alla segretezza per un periodo di tempo determinato (*comunque non superiore a ...*).
2. Nel caso di brevettazione tale periodo varia da sei (6) a diciotto (18) mesi.
3. Al momento della discussione della tesi finale dovranno già essere state espletate tutte le pratiche per la richiesta di tutela brevettuale.
4. La segretazione della tesi può essere richiesta anche dal dottorando, con parere favorevole del Supervisore, per la durata massima di dodici (12) mesi nel caso in cui la tesi sia sottoposta ad un editore e sia in attesa di pubblicazione o nel caso in cui l'Ente vanti dei diritti sulla tesi e sulla sua pubblicazione.

**Art. 8**

1. Per quanto non espresso nella presente Convenzione si rimanda al "Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca", al Regolamento di Ateneo per il Deposito delle Tesi di Dottorato ed alla normativa nazionale di settore.

**Art. 9**

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e termina con la fine dei corsi e la discussione della tesi finale prevista entro il \_\_\_\_\_.

**Art. 10**

1. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento, emanato in attuazione del D.lgs. n. 196/2003.
2. L'Ente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.



**Art. 11**

1. Le spese di bollo per la presente convenzione sono a carico di entrambe le parti.
2. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

**Art. 12**

1. Il presente atto è sottoscritto in duplice originale da conservarsi agli atti presso le Sedi amministrative dell'Università e dell'Ente.

Cassino , li \_\_\_\_\_

<b>Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale</b>	<b>Ente</b>
<b>Rettore pro-tempore</b>	<b>Il Legale rappresentante</b>
<i>Prof.</i> _____	<i>Dott. / Dott.ssa</i> _____
_____	_____

Cassino, li \_\_\_\_\_





**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE, L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA**

in \_\_\_\_\_;

a partire dall'A.A. \_\_\_\_/\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ciclo.

- Tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. n. 81006500607;
- e l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_ (in qualità di Ateneo convenzionato), legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_;

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale partecipa con il Dipartimento di \_\_\_\_\_ (con il ruolo di sede amministrativa), l'Ateneo convenzionato partecipa con il Dipartimento di \_\_\_\_\_.

- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021;
- Visto il Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi Cassino e del Lazio Meridionale;
- Visto il Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo convenzionato;
- Viste le delibere del Dipartimento dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e del Dipartimento dell'Ateneo convenzionato del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, con le quali si propone la sottoscrizione del presente accordo per l'istituzione, l'accreditamento, l'attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato di ricerca indicato in premessa;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**



**ART. 1 – Finalità della Convenzione**

1. La presente Convenzione è stipulata per l'istituzione, l'accREDITamento, l'attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato di ricerca indicato in premessa, con l'obiettivo di garantirne congiuntamente il funzionamento.

**ART. 2 – Caratteristiche del Corso**

1. Il Corso ha la durata di tre anni, ha sede amministrativa presso il Dipartimento dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ed è realizzato in collaborazione con il Dipartimento dell'Ateneo convenzionato. Le attività formative e scientifiche previste dal Corso si svolgeranno prevalentemente presso le sedi dei Dipartimenti sopraindicati che collaboreranno alla loro realizzazione.

**ART. 3 – Bando di ammissione**

1. Il bando per l'ammissione ai Corsi, redatto in italiano e in inglese, è emanato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando può prevedere una quota di posti (non superiore al 50% del totale degli studenti ammissibili) riservata a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale.
3. Nel bando devono essere indicati:
  - a) la data entro cui va presentata la domanda di partecipazione;
  - b) la data di conclusione delle procedure di valutazione e di pubblicazione, anche per via telematica, della graduatoria dei candidati;
  - c) la data entro cui completare l'iscrizione;
  - d) la data di avvio del Corso;
  - e) l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico dei dottorandi non titolari di borsa di studio;
  - f) la disciplina degli esoneri;
  - g) il limite di reddito personale lordo annuo compatibile con il mantenimento della borsa di studio e le attività il cui svolgimento risulti incompatibile con l'iscrizione al Corso.
  - h) il numero complessivo degli iscritti ammissibili;
  - i) i criteri di valutazione dei titoli, le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove di ammissione, eventualmente differenziati per *curriculum*;
  - j) il numero totale e l'ammontare delle borse di studio;



- k) il numero e l'ammontare degli eventuali contratti di apprendistato;
  - l) la provenienza e l'ammontare di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse degli Atenei;
  - m) il numero degli eventuali posti senza borsa;
  - n) l'eventuale quota di posti (con e senza borsa) riservati a candidati che abbiano conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, e le eventuali procedure specifiche di ammissione.
- 4) Nella domanda di ammissione il candidato è tenuto ad indicare se intende concorrere per una o più forme di sostegno finanziario specificate nel bando o se intende avvalersi del collocamento in aspettativa di cui all'Art. 20, comma 2 del Regolamento sui Corsi di dottorato dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
- 5) Coloro i quali sono già in possesso di un titolo di Dottore di ricerca non possono essere ammessi a sostenere le prove di ammissione per un Corso avente tematiche analoghe a quelle nelle quali hanno già conseguito il titolo.

### **ART. 3 – Regolamento didattico e organizzativo del Corso**

1. Il Corso è disciplinato da apposito Regolamento didattico e organizzativo, redatto sulla base dello schema allegato al Regolamento sui Corsi di dottorato dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale (**Allegato B - Schema di Regolamento dei Corsi di dottorato**), in cui dovranno essere definite le modalità per:
- a) la nomina della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso di dottorato e lo svolgimento delle prove di ammissione;
  - b) l'assegnazione a ciascun dottorando di uno o più Supervisor;
  - c) la presentazione e l'approvazione dei progetti formativi dei dottorandi, con le relative tempistiche;
  - d) la verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi;
  - e) l'organizzazione delle attività didattiche, le regole per la frequenza e la verifica del loro svolgimento;
  - f) la partecipazione dei dottorandi ad attività di tutorato o di didattica integrativa, entro i limiti previsti dalla normativa;
  - g) le autorizzazioni e la rendicontazione dei soggiorni all'estero;
  - h) l'ammissione all'esame finale ed il suo svolgimento;
  - i) la designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti;



- j) la presentazione ed accettazione delle domande di partecipazione al Collegio dei docenti;
- k) la stipula di accordi internazionali e convenzioni di co-tutela.

#### **ART. 4 – Il Collegio dei Docenti**

1. La gestione ed il coordinamento delle attività formative del Corso sono assicurati dal Collegio dei docenti (d'ora in avanti Collegio), cui spetta:
  - a) stabilire gli obiettivi formativi, le tematiche, gli ambiti disciplinari e la struttura del Corso, proponendo al Dipartimento che ne è sede amministrativa l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
  - b) definire annualmente l'organizzazione delle attività formative, quantificando l'attività didattica e tutoriale di professori e ricercatori;
  - c) definire i contenuti del bando per l'ammissione al Corso;
  - d) proporre i nominativi dei componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso;
  - e) definire la tipologia delle prove di ammissione al Corso e i relativi criteri di valutazione;
  - f) assegnare a ciascun dottorando un-Supervisore e uno o più Co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, incaricati di seguirne il percorso formativo, inclusa la parte relativa all'elaborazione della tesi finale;
  - g) definire, sentiti il Supervisore e i Co-supervisori, il programma di formazione e ricerca individuale dei dottorandi;
  - h) verificare annualmente le attività svolte e i risultati raggiunti dai dottorandi e deliberarne l'ammissione all'anno successivo o alla prova finale. La verifica può essere delegata ad una Commissione composta da almeno tre componenti;
  - i) autorizzare le missioni di studio e di ricerca dei dottorandi in Italia e all'estero e definire le modalità di verifica al termine del soggiorno;
  - j) rilasciare ai dottorandi l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative e allo svolgimento di attività di tutorato;
  - k) segnalare all'Ufficio dottorati l'assenza ingiustificata dei dottorandi, ai fini dell'eventuale sospensione del pagamento della borsa di studio e dell'esclusione dal corso;
  - l) deliberare in merito alle richieste di trasferimento da altri corsi di dottorato;
  - m) proporre la sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e la stipula di convenzioni di co-tutela;



- n) approvare la relazione finale del dottorando sulle attività formative e scientifiche svolte;
  - o) nominare i Valutatori esterni e proporre al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca;
  - p) promuovere forme di collaborazione con altre Università italiane e straniere e con enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle attività di ricerca e il reperimento di risorse finanziarie.
2. Il Collegio è composto in modo paritetico tra i due Atenei. La composizione del Collegio e l'individuazione del Coordinatore sono riportate nella proposta di istituzione redatta sulla base dello schema allegato al Regolamento dei Corsi di dottorato dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale (**Allegato A -Schema per la proposta di istituzione e attivazione dei Corsi di dottorato**), che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
  3. Il Coordinatore del Collegio è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia
  4. Il Collegio e il Coordinatore sono nominati con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
  5. Le modifiche alla composizione del Collegio o alla sostituzione del Coordinatore sono proposte dal Collegio ai Consigli dei Dipartimenti coinvolti ed approvate con il parere favorevole di entrambi.

#### **ART. 5 – Borse di studio**

1. Ciascuno degli Atenei convenzionati si impegna ad assicurare, per ogni ciclo di attivazione del Corso, un numero minimo di 2 borse di studio comprensive, per ciascun anno di corso, di un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero determinato nel 10% dell'importo annuo, lordo ente, di ciascuna borsa, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. 226/2021.
2. Le borse di studio per la frequenza del Corso hanno durata annuale e sono rinnovate per gli anni successivi a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività formative e di ricerca e abbia superato la verifica annuale.

#### **ART. 6**

1. L'Ateneo convenzionato si impegna a versare all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con le modalità di seguito indicate, la somma di euro 60.108,59 (sessantamilaottocento/59) per ciascuna delle borse di studio a proprio carico.



2. L'importo annuo di ciascuna borsa di studio, pari ad euro 16.243,00, come previsto dal D.M. 23 febbraio 2022, è maggiorato dell'importo corrispondente al contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente finanziatore, come disposto dalla circolare MURST del 20/07/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. A tale cifra si aggiunge la maggiorazione dei 10% prevista per ciascun dottorando pari a € 1624,30 per ogni anno di corso. Pertanto l'Ateneo convenzionato si impegna a versare all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale l'importo complessivo di euro (=64.981,59 x nr. borse a proprio carico):  
*[barrare l'opzione prescelta]*
  - in un'unica soluzione entro il 31/12/20.....;
  - in tre quote secondo la seguente modalità:
    - 1) euro (21.660,53 x nr. borse) (prima annualità) entro il 31/12/20.....;
    - 2) euro (21.660,53 x nr. borse) (seconda annualità) entro il 31/12/20.....;
    - 3) euro (21.660,53 x nr. borse) (terza annualità) entro il 31/12/20.....
4. Per i periodi di permanenza all'estero presso Università o Istituti di ricerca, l'Ateneo convenzionato si impegna a versare all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale un importo aggiuntivo pari, al massimo, al 50% del valore complessivo di ciascuna borsa. La durata della permanenza all'estero non potrà superare i 12 mesi complessivi.
5. L'Ateneo convenzionato si impegna a versare all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale il 50% delle risorse necessarie per finanziare i periodi di studio e di ricerca in Italia e all'estero per i candidati senza borsa.
6. Gli eventuali dottorandi ammessi a frequentare il Corso senza usufruire di borsa di studio saranno tenuti al pagamento di tasse e contributi di iscrizione in favore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

#### **ART. 7**

1. I Dipartimenti degli Atenei convenzionati si impegnano a mettere a disposizione del Corso le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nonché il personale tecnico-amministrativo necessario per il loro funzionamento.

#### **ART. 8**

1. Ciascuna Università convenzionata provvederà a coprire i costi relativi alla mobilità dei propri docenti e gli eventuali oneri finanziari di competenza connessi allo svolgimento del Corso.



**ART. 9**

1. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito congiuntamente dalle due Università, nella forma di doppio titolo. La certificazione dell'avvenuto conseguimento è rilasciata dall'Università sede amministrativa del corso.

**ART. 10**

1. La presente Convenzione decorre dal ciclo ..... (A.A. ....).

**ART. 11**

1. La presente Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di delibere degli organi competenti degli Atenei convenzionati.

**ART. 12**

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai Regolamenti dei Corsi di dottorato delle Università convenzionate.

<p><b>Università degli Studi di Cassino e del L. M.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rettore pro-tempore</b></p> <p style="text-align: center;">(Prof. _____)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Cassino, ___/___/___</p>	<p><b>Università di _____</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rettore pro-tempore</b></p> <p style="text-align: center;">(Prof. _____)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Li, ___/___/___</p>
---	--





**Atto costitutivo del**

**CONSORZIO “.....”**

- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e in particolare l'articolo 91;  
 VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
 VISTO il D.M n. 226 del 14 dicembre 2021;  
 VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;  
 VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università .....;  
 VISTE le delibere del Senato Accademico (.....) e del Consiglio di Amministrazione (.....) dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e del Consiglio di Amministrazione (.....) e del Senato Accademico (.....) dell'Università ....., con le quali i due Atenei hanno approvato la costituzione del Consorzio citato in epigrafe.

- Tra** l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale  
 legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_,  
 nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
 C.F. n. 81006500607;
- e** l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_;  
 legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_,  
 nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_,  
 C.F. n. \_\_\_\_\_;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ.**

- È costituito tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università ..... (di seguito denominati “Università” o “Atenei”) il Consorzio interuniversitario con attività esterna denominato “.....”, (di seguito semplicemente “Consorzio”) con sede in via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_
- Il Consorzio non ha fine di lucro.



3. Finalità del Consorzio è l'istituzione, l'attivazione e la gestione, previo accreditamento ministeriale, di Corsi di Dottorato di ricerca, ai sensi delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, lett. c) del D.M. n. 226/2021.
4. Le modalità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto da parte degli Atenei consorziati saranno stabilite nel Regolamento didattico di ciascun Corso, predisposto dal Consorzio di intesa con il Collegio dei Docenti e sottoposto all'approvazione del Senato Accademico di tutti gli Atenei consorziati.
5. Il Consorzio, dotato di personalità giuridica, agisce in nome e per conto proprio e risponde delle proprie obbligazioni unicamente con il fondo consortile.
6. Il Consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei consorziati, se non in forza di espressa e preventiva delega.

#### **ART. 2 - ADESIONE E RECESSO**

1. Al Consorzio potranno aderire anche altre Università, previo voto favorevole ed unanime dell'Assemblea dei Consorziati.
2. Ciascun consorziato può presentare al Presidente la richiesta di recesso in qualsiasi momento, ma essa avrà effetto solo dall'inizio dell'A.A. seguente. Se al Consorzio aderiscono solo due Atenei, la richiesta di recesso attiva la procedura per lo scioglimento del Consorzio stesso, che sarà deliberato dagli Organi di Governo degli Atenei.
3. Il consorziato che ha esercitato il diritto di recesso è tenuto al completamento delle attività didattiche per l'A.A. in corso ed al rispetto delle altre eventuali obbligazioni assunte prima della dichiarazione di recesso.
4. L'Assemblea dei Consorziati può escludere il Consorziato per grave inosservanza delle disposizioni del presente atto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi del Consorzio.
5. Il consorziato che ha esercitato il diritto di recesso o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

#### **ART. 3 – ORGANI DEL CONSORZIO**

1. Sono Organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea dei Consorziati;
  - b) il Presidente;
  - c) il Collegio dei Revisori.

#### **ART. 4 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI**

1. L'Assemblea dei Consorziati è costituita:
  - a) dai Rettori, o loro delegati, degli Atenei aderenti al Consorzio;



- b) dai Coordinatori dei Collegi dei docenti dei Corsi di dottorato istituiti nell'ambito del Consorzio o da loro delegati.
2. L'Assemblea dei Consorziati è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.
  3. L'Assemblea dei Consorziati può riunirsi e deliberare anche in modalità telematica in teleconferenza ed è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando gliene faccia richiesta anche un solo componente, indicando le materie da trattare.
  4. Alle adunanze possono essere invitati, secondo l'opportunità e senza diritto di voto, esponenti di Ordini professionali, nazionali o locali, docenti universitari o professionisti, in qualità di esperti di elevata qualificazione nell'ambito delle discipline oggetto dei corsi attivati dal Consorzio.
  5. L'Assemblea dei Consorziati delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti:
    - a) su qualsiasi materia attinente la gestione ordinaria o straordinaria dell'attività consortile;
    - b) sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale;
    - c) sulla destinazione dell'utile della gestione;
    - d) sulla programmazione degli obiettivi e sulla determinazione delle linee generali e di indirizzo dei Corsi di dottorato gestiti dal Consorzio;
    - e) sulla programmazione delle attività formative dei corsi di studio gestiti dal consorzio, sulla valutazione della relativa fattibilità e sulla preventiva verifica della relativa sostenibilità economica.
  6. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
  7. Le deliberazioni assunte in conformità al presente atto, sono obbligatorie per tutti i Consorziati anche assenti o dissenzienti.
  8. L'Assemblea dei Consorziati può approvare regolamenti di funzionamento dell'attività consortile.

#### **ART. 5 – IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Consorziati al proprio interno per la durata di cinque anni, rinnovabili per una sola volta consecutiva. Il Presidente rappresenta il Consorzio verso i consorziati e verso i terzi.
2. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Consorziati;
  - b) è responsabile della gestione ordinaria dell'attività consortile;
  - c) propone il bilancio preventivo di ciascun esercizio all'Assemblea dei Consorziati;
  - d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati la situazione patrimoniale dell'esercizio precedente entro due mesi dalla chiusura.



**ART. 6 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, iscritti all'albo dei Revisori dei Conti ed è nominato dall'Assemblea dei Consorziati, la quale designa anche il Presidente del Collegio.
2. I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva.
3. Il Collegio dei Revisori:
  - a) partecipa alle sedute dell'Assemblea dei Consorziati;
  - b) esamina le scritture contabili, esegue verifiche di cassa e ne riferisce periodicamente al Presidente ed all'Assemblea dei Consorziati;
  - c) a chiusura dell'esercizio finanziario sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati una relazione sul rendiconto della gestione.

**ART. 7 - ATTIVITA' DEL CONSORZIO**

1. Il Consorzio, cura la realizzazione di Corsi di dottorato di ricerca di intesa con gli Organi di Governo delle Università consorziate e con il Collegio dei docenti di ciascun Corso.
2. I Consorziati, attraverso l'individuazione di opportuni requisiti organizzativi e di adeguate disponibilità finanziarie, si impegnano a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilità dei corsi per tutto il periodo di attivazione degli stessi.
3. I Consorziati si attivano per una effettiva condivisione delle proprie strutture e delle attività didattiche e di ricerca e per la promozione dello sviluppo di una collaborazione interdisciplinare con altri organismi, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operano nel campo di ricerca del Consorzio.
4. Il Consorzio nell'organizzare le proprie attività di ricerca e di didattica può stipulare convenzioni con altre Università, con enti di ricerca pubblici e privati, italiani o stranieri, con consorzi o fondazioni e con qualificate imprese, anche di Paesi diversi.

**ART. 8 - FONDO CONSORTILE ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Assemblea dei Consorziati può accettare contributi da parte di enti pubblici o privati, donazioni e lasciti.
3. Le entrate ordinarie del Consorzio sono costituite:
  - a) da un contributo annuale da parte degli Atenei aderenti al Consorzio, determinato annualmente dall'Assemblea dei Consorziati.
  - b) dalle tasse di iscrizione ai corsi di dottorato attivati;
  - c) da contributi di enti pubblici e privati, donazioni e lasciti.



4. L'utile risultante dal rendiconto annuale non può essere distribuito ai consorziati, ma deve essere impiegato per lo sviluppo dell'attività consortile e per il sostegno alle attività didattiche e di ricerca dei Corsi di dottorato attivati.

**ART. 9 - DURATA**

1. Il Consorzio ha una durata di dieci anni, prorogabile, su richiesta dell'Assemblea dei Consorziati, con deliberazione degli Organi di Governo degli Atenei consorziati.
2. Allo scioglimento del Consorzio il Presidente cura la liquidazione del patrimonio consortile e l'Assemblea dei Consorziati delibera come impiegare le risultanti disponibilità finanziarie per il sostegno alle attività didattiche e di ricerca degli Atenei aderenti al Consorzio.

**ART. 10 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E SCIoglimento ANTICIPATO**

1. Il presente atto, fatta salva la sua durata, può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, assunta con il voto unanime dei suoi componenti.
2. L'Assemblea dei Consorziati può deliberare all'unanimità lo scioglimento anticipato del Consorzio.

**ART. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia ed alle norme che disciplinano le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.
2. L'Assemblea dei Consorziati adotta i regolamenti interni atti a disciplinare il funzionamento degli organi sociali e, qualora necessario, di ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità del Consorzio.
3. Il presente atto è integralmente sottoscritto ed accettato articolo per articolo dai legali rappresentanti delle Università consorziate.

..... /..... /.....

<p><b>Università degli Studi di Cassino e del L. M.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rettore pro-tempore</b></p> <p style="text-align: center;">(Prof. _____)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Cassino, ___/___/___</p>	<p><b>Università di _____</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rettore pro-tempore</b></p> <p style="text-align: center;">(Prof. _____)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Li, ___/___/___</p>
---	--





**ACCORDO INDIVIDUALE DI CO-TUTELA in ENTRATA**

**Fra**

**L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale** (d'ora in poi Università ospitante),  
con sede in Cassino, Viale dell'Università (Campus universitario, Loc. Folcara),  
rappresentata dal Rettore pro-tempore,

Prof. \_\_\_\_\_

**E**

**L'Università degli Studi di \_\_\_\_\_** (d'ora in poi Università di appartenenza)  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
rappresentata dal Rettore pro-tempore,

Prof. \_\_\_\_\_

Le due Università, viste le proprie norme in materia di dottorato di ricerca, con il presente atto stabiliscono le modalità per realizzare una co-tutela di tesi.

**Articolo 1**

- Il dottorando interessato al presente accordo è il Dott. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
nazionalità \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_,  
iscritto dall'A.A. \_\_\_\_\_ al corso di dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_,  
presso l'Università di appartenenza.

**Articolo 2**

- La ricerca proposta ha il seguente titolo:  
\_\_\_\_\_.
- I Direttori di tesi, che si impegnano congiuntamente ad adempiere nei confronti del dottorando a tutti gli obblighi connessi con la loro qualifica, sono:  
per l'Università ospitante: Prof \_\_\_\_\_  
Ruolo \_\_\_\_\_  
Dipartimento/Struttura \_\_\_\_\_.  
per l'Università di appartenenza: Prof \_\_\_\_\_  
Ruolo \_\_\_\_\_  
Dipartimento/Struttura \_\_\_\_\_.

**Articolo 3**

1. Entrambe le Università si impegnano a rispettare le disposizioni in materia di co-tutela di tesi previste dalla normativa vigente e dai rispettivi Regolamenti.
2. La pubblicazione, lo sviluppo e la protezione dell'argomento della tesi e dei relativi risultati di ricerca, eventualmente da tutelare sotto il profilo della proprietà intellettuale (diritti d'autore, brevetti, etc.), saranno garantiti da entrambe le Università secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai rispettivi Regolamenti. Successivi accordi potranno stabilire la partecipazione di ciascuna delle Università alla proprietà ed allo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, dei risultati della ricerca.

**Articolo 4**

1. Il candidato è considerato iscritto a ciascuna delle due Università. Presso l'Università ospitante sarà iscritto al corso in \_\_\_\_\_ ciclo \_\_\_\_\_  
E' esonerato dal pagamento delle tasse presso l'Università ospitante e beneficerà durante il periodo di permanenza presso l'Università ospitante della copertura assicurativa prevista dall'Università di appartenenza.

**Articolo 5**

1. Il periodo previsto per il completamento della tesi è di \_\_\_\_ mesi.
2. I lavori e la supervisione della tesi verranno svolti alternativamente nelle due Università.
3. La permanenza presso l'Università ospitante dovrà in ogni caso essere complessivamente pari ad almeno \_\_\_\_ mesi.

**Articolo 6**

1. Nel caso in cui le normative universitarie vigenti nei due Atenei differiscano, lo studente sarà soggetto alle norme ed alle procedure accademiche e disciplinari proprie dell'Università di appartenenza.

**Articolo 7**

1. Le due Università convengono che, se la dissertazione finale sarà sostenuta con esito positivo, la presente co-tutela di tesi darà luogo al conferimento del titolo di:

“Dottore di ricerca in \_\_\_\_\_” presso l'Università di appartenenza

“Dottore di ricerca in \_\_\_\_\_” presso l'Università ospitante.

Entrambi i diplomi specificheranno che il Dottorato è conferito dalle due Università. La lingua dei due diplomi sarà scelta in base ai regolamenti locali.



**Articolo 8**

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca/PhD avrà luogo presso l'Università di appartenenza, secondo le modalità previste dai relativi Regolamenti.
2. La tesi sarà redatta e presentata in lingua \_\_\_\_\_.
3. Le sintesi saranno in lingua \_\_\_\_\_.
4. I componenti della Commissione giudicatrice saranno designati di comune accordo dalle due Università, nel rispetto delle norme previste dai Regolamenti dell'Università in cui ha luogo la discussione.
5. Al deposito, alla schedatura e alla riproduzione della tesi si applica la normativa al momento vigente in materia in ciascuna delle Università e nei Paesi nei quali le stesse hanno sede. Se necessario, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della tesi può essere oggetto di specifici accordi.

**Articolo 9**

1. Il presente accordo ha valore fino al rilascio dei titoli di dottorato da parte delle due istituzioni coinvolte. Qualora il/la candidato/a \_\_\_\_\_ interrompa la frequenza alle attività del dottorato o non venga ammesso/a alla discussione finale della tesi, l'accordo è da ritenersi automaticamente concluso.

**Articolo 10**

1. Questo accordo ha valore legale ed è redatto in due originali, ciascuno dei quali in italiano e in inglese.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>Università ospitante</b>	<b>Università di appartenenza</b>
<b>Rettore pro-tempore</b>	<b>Rettore pro-tempore</b>
<i>Prof.</i> _____	<i>Prof.</i> _____
_____	_____





**AGREEMENT FOR THE CO-DIRECTION OF A PhD THESIS**  
**(for incoming PhD candidates)**

**between**

the University of Cassino and Southern Latium, hereinafter called Host Institution, located in viale dell'Università (Campus Universitario, Loc. Folcara), I-03043 Cassino (FR), represented for the purposes hereof by the Rector *Prof.* \_\_\_\_\_

**and**

the University (*institution name*) \_\_\_\_\_,  
hereinafter called Home/Partner Institution,  
located in (*address*) \_\_\_\_\_,  
represented for the purposes hereof by the Rector (*name*) \_\_\_\_\_.

These two Institutions, in observance of the laws of each country and institutions, and with the specific PhD regulations, hereby establish the conditions and terms for the co-direction of the following PhD thesis.

**Article 1**

This agreement exclusively concerns the co-direction of the PhD thesis of

Mr./Ms. (*first name and surname*) \_\_\_\_\_,

born in (*city/country*) \_\_\_\_\_,

on (*date of birth*) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

permanent address \_\_\_\_\_,

citizenship \_\_\_\_\_,

telephone \_\_\_\_\_,

e-mail \_\_\_\_\_,

enrolled since the Academic Year \_\_\_\_\_

in the PhD Course (*name of the course*) \_\_\_\_\_

at the University (*name of the Home/Partner Institution*) \_\_\_\_\_

**Article 2**

The title of the PhD research thesis is (*title*)

\_\_\_\_\_

**Form F**  
**(Allegato F)**



The Theses Supervisors are:

At the Host Institution

Prof. (*name and surname*) \_\_\_\_\_

Academic position (*full professor, assistant professor, associate professor, other*)  
\_\_\_\_\_

Department (*name*) \_\_\_\_\_

At the Home/Partner Institution: \_\_\_\_\_

Prof. (*name and surname*) \_\_\_\_\_

Academic position (*full professor, assistant professor, associate professor, other*)  
\_\_\_\_\_

Department/Institute (*name*) \_\_\_\_\_

who are fully committed to perform their responsibilities as Supervisors.

**Article 3**

The Host and the Home/Partner Institution agree to comply with the provisions on the joint supervision of theses provided by the laws and regulations in force in both countries.

The intellectual property of the results generated by PhD research activity (copyright, patents, etc.) will be guaranteed by both Institutions according to the laws and regulations in force in the respective countries. Subsequent agreements will establish the participation of each Institutions to the ownership and exploitation of the research results, in any possible form.

**Article 4**

After the execution of this agreement, the PhD candidate Mr./Ms. \_\_\_\_\_ will be enrolled in both Institutions. *He/she* will not be required to participate in the national call for admission and will be exempted from paying tuition fees at the Host Institution; for the entire period spent at the Host Institution *he/she* shall benefit of the insurance cover provided by the Home/Partner Institution.

**Article 5**

**Form F**  
**(Allegato F)**



The time-frame for the completion of the PhD thesis is three (3) years, from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_. The research has to be carried out at both Institutions. The candidate must spend a total of at least \_\_\_\_\_ months at the Host Institution.

**Article 6**

In case of divergence between the two University's regulations, the candidate will be subject to those of the Home/Partner Institution.

**Article 7**

On the basis of this agreement, if the thesis is successfully defended each of the two Institutions will award to Mr./Ms. \_\_\_\_\_ a distinct and equivalent PhD degree:  
"PhD in \_\_\_\_\_" for the Home/Partner Institution and  
"PhD in \_\_\_\_\_" for the Host institution. Both diplomas will specify that the degree is awarded by the two Universities. The language of each the two diplomas will be chosen according to the local regulations.

**Article 8**

The defence of the thesis will take place at the Home/Partner Institution in accordance with the regulations and procedures of both Institutions.

The dissertation shall be written and defended in (*language*).

The abstract shall be written in (*language*).

The members of the Thesis Committee will be jointly appointed by the two Institutions, in accordance with the regulations of the Institution where the PhD thesis is defended.

The deposit and reproduction of the PhD thesis shall be performed in accordance with the relevant laws and regulations in force in the two Countries to which the Host and Home/Partner Institution belong. If necessary, the protection of intellectual property rights concerning the results of the PhD thesis may be the object of specific agreements.

**Article 9**

This agreement is effective until the two PhD degrees are awarded by the Home/Partner and the Host Universities.

**Form F**  
**(Allegato F)**



In case the candidate Mr./Ms. \_\_\_\_\_ interrupts the attendance of his/her PhD programme or is not admitted to the final defence, this agreement is considered to be automatically terminated.

**Article 10**

This legally binding agreement is drawn up in two originals, both written in Italian and in English.

\_\_\_\_\_  
*(Place and date)*

\_\_\_\_\_  
*(Place and date)*

\_\_\_\_\_  
*(Host Institutions)*

\_\_\_\_\_  
*(Home/Partner Institution)*

\_\_\_\_\_  
*(Rector Prof. \_\_\_\_\_)*

\_\_\_\_\_  
*Rector*



## Allegato G

### Riepilogo delle scadenze per la gestione dei Corsi di dottorato

Nr.	Fase	Articolo	Data	Descrizione	Responsabile
1	Attività	Art. 2, c.3	1 novembre	Avvio Attività Corsi	
2	Istituzione	Art. 2, c.4	28 febbraio	Presentazione proposte di Istituzione dei nuovi Corsi di Dottorato	Dipartimento sede amministrativa
3	Istituzione	Art. 2, c.6	31 marzo	Delibera Cda di Istituzione dei nuovi Corsi di Dottorato	Cda previo parere del Senato
4	Istituzione	Art. 4, c.1	28 febbraio	Presentazione proposta di Attivazione dei Corsi già accreditati	Dipartimento sede amministrativa
5	Istituzione	Art. 4, c.2	31 marzo	Delibera Cda di Attivazione/Disattivazione dei Corsi già accreditati	Cda previo parere del Senato
6	Istituzione	Art. 5, c.1	31 marzo	Delibera Cda di ripartizione delle risorse per tutti i Corsi attivati	Cda previo parere del Senato
7	Attività	Art. 6, c.4	28 febbraio	Relazione annuale del Nucleo di Valutazione sui Corsi attivi	Nucleo di Valutazione
9	Istituzione	Art. 10, c.1	31 luglio	Delibera Cda di approvazione dei Regolamenti dei Corsi di nuova istituzione	Cda previo parere del Senato
11	Selezione	Art. 13, c.1		D.R. per l'emaneazione del Bando per l'Ammissione ai Corsi	Ufficio Dottorati
12	Selezione	Art. 16, c.1	10 ottobre	D.R. per la pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati	Ufficio Dottorati
13	Attività	Art. 20, c.3	31 gennaio	Il dottorando deve registrarsi sul Catalogo istituzionale della ricerca	Dottorando
14	Tesi	Art. 25, c.12	30 aprile	La Commissione deve concludere le sedute dell'esame finale	Commissione giudicatrice
15	Tesi	Art. 25, c.12	31 ottobre	La Commissione deve concludere le sedute dell'esame finale nel caso di rinvio > a 6 mesi	Commissione giudicatrice
16	Tesi	Art. 25, c.12	30 giugno / 31 dicembre	Termine ultimo per la conclusione delle sedute dell'esame finale della Commissione giudicatrice subentrante	Commissione giudicatrice
17	Tesi	Art. 25, c.2	31 ottobre	Il Collegio si esprime sull'ammissibilità alla valutazione esterna della tesi finale	Collegio Docenti
18	Tesi	Art. 25, c.2	30 novembre	Il Coordinatore/Supervisore trasmette la tesi finale ai Valutatori esterni	Coordinatore/Supervisor
19	Tesi	Art. 25, c.4	15 gennaio	I Valutatori esterni trasmettono il loro giudizio al Coordinatore	Valutatori esterni
20	Tesi	Art. 25, c.5	15 febbraio	Il Collegio delibera sull'ammissione all'esame finale, o sul rinvio, e lo comunica al Dottorando	Collegio Docenti
21	Tesi	Art. 25, c.6	28 febbraio	Il dottorando deposita la versione definitiva della tesi presso l'Ufficio Dottorati e ne invia copia al Coordinatore/Supervisore	Dottorando
22	Tesi	Art. 25, c.7	15 luglio	Il Coordinatore/Supervisore trasmette la tesi finale ai Valutatori esterni nel caso di rinvii superiori ai 4 mesi	Coordinatore/Supervisore
23	Tesi	Art. 25, c.7	31 agosto	I Valutatori esterni trasmettono il loro giudizio al Coordinatore nel caso di rinvii superiori ai 4 mesi	Valutatori esterni
24	Tesi	Art. 25, c.7	15 settembre	Il Collegio comunica al dottorando l'ammissione all'esame finale nel caso di rinvii superiori ai 4 mesi	Collegio Docenti
25	Tesi	Art. 25, c.7	30 settembre	Il dottorando deposita la versione definitiva della tesi presso l'Ufficio Dottorati e ne invia copia al Coordinatore/Supervisore nel caso di rinvii superiori ai 4 mesi	Dottorando



Reg. Corsi

Scadenze per lo svolgimento dei Corsi di dottorato di ricerca

Regolam.	Articolo	Data	Descrizione	Responsabile	Fase
Corso	Art. 5, c.1	30 novembre	Manifesto degli studi del Corso	Collegio Docenti	Attività
Corso	Art. 5, c.2	31 dicembre	Piano formativo personale	Dottorando	Attività
Corso	Art. 5, c.3	31 gennaio	Approvazione Piano formativo personale	Collegio Docenti	Attività
Corso	Art. 6, c.1	15 ottobre	Relazione sulle attività formative svolte	Dottorando	Attività
Corso	Art. 6, c.3	31 ottobre	Ammissione/non ammissione all'anno seguente	Collegio Docenti	Attività
Corso	Art. 6, c.4	31 dicembre	Ammissione/non ammissione all'anno seguente in caso di giudizio parzialmente negativo	Collegio Docenti	Attività





**Valutazione esterna della tesi di dottorato (DM 226/2021, art. 8, comma 11)**  
*External assessment of PhD thesis*

<b>Corso di dottorato di ricerca</b> <i>PhD course</i>	
<b>Ciclo</b> <i>Cycle</i>	

<b>Candidato</b> <i>Name of the doctoral candidate</i>	
<b>Titolo della tesi</b> <i>Title of the PhD thesis</i>	

<b>Valutatore</b> <i>External PhD assessor</i>	
<b>Qualifica</b> <i>Academic position</i>	
<b>Sede</b> <i>Institution</i>	

**Giudizio analitico sulla tesi**

(originalità e qualità dei contenuti, aggiornamento bibliografico, struttura e stile)

*Analytical judgment on the thesis*

*(originality and quality of content, bibliographical updating, structure and style)*

--



**Eventuali suggerimenti o richieste di integrazione e/o modifica**  
*Suggestions or requests for additions and/or amendments*

**Proposta del valutatore**  
*Final proposal*

- Si suggerisce l'ammissione della tesi alla discussione pubblica  
*The thesis may be admitted to the final discussion*
- Si suggerisce il rinvio per un periodo pari a .... mesi [fino ad un massimo di 6]  
*The thesis should be resubmitted after ... months [max 6] with the suggested additions and/or amendments*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Il Valutatore*

\_\_\_\_\_